



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Direzione Pianificazione Strategica e Controllo



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2024 - 2026**

INDICE DEL PIANO

P R E M E S S A	III
1. LA GUARDIA DI FINANZA E IL VALORE PUBBLICO	1
2. LE NOVITÀ COMPENDIATE NELL'“AGGIORNAMENTO 2023 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022”	3
3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA	5
3.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	5
3.2 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.)	5
3.3 IL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)	6
3.4 I REFERENTI	6
3.5 I DIRIGENTI E I COMANDANTI DI REPARTO	7
3.6 GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO	8
3.7 L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DISCIPLINARE	8
3.8 I MILITARI DEL CORPO E GLI ULTERIORI DESTINATARI DEL PIANO	9
4. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO	10
4.1 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	10
4.1.1 <i>Contesto esterno</i>	11
4.1.2 <i>Contesto interno</i>	15
4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
4.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	21
5. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	23
5.1 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEI DATI	23
5.1.1 <i>I dati da pubblicare</i>	23
5.1.2 <i>Iniziative di comunicazione della trasparenza</i>	26
5.1.3 <i>Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”</i>	27
5.1.4 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013</i>	27
5.1.5 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. “accesso generalizzato”)</i>	28
5.2 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI	29
5.3 CODICI DI COMPORTAMENTO	30
5.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE	31
5.5 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	34
5.6 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRA-ISTITUZIONALI	35
5.7 INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ	37
5.8 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	37
5.9 CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE	38
5.10 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. “WHISTLEBLOWER”).....	39

5.11	FORMAZIONE DEL PERSONALE	43
5.12	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	44
5.13	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI.....	45
6.	MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.	46
6.1	RELAZIONE ANNUALE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	46
6.2	SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	46
6.3	AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE	47

ALLEGATI

NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

ALLEGATO 1

Elenco dei Referenti anticorruzione in ambito centrale.

ALLEGATO 2

Elenco dei Reparti presenti sul territorio i cui Comandanti sono individuati quali Referenti anticorruzione.

ALLEGATO 3

Registro dei rischi.

ALLEGATO 4

Mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione.

P R E M E S S A

La rivoluzione tecnologica investe ogni settore e offre preziose opportunità in grado di modellare il futuro.

Tra queste, spicca la digitalizzazione delle procedure amministrative, una delle chiavi del rilancio economico e sociale del Paese - come testimoniano i fondi a ciò destinati dal PNRR e le molteplici disposizioni normative di recente emanazione - che contribuisce in maniera determinante allo snellimento dei processi, rendendo più performante l'agire pubblico.

Anche per queste ragioni, la Guardia di finanza, moderna forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio nazionale ed europeo e delle libertà economiche dei cittadini, investe ingenti risorse umane e strumentali per l'innovazione tecnologica e digitale.

L'obiettivo è accrescere le potenzialità dell'Organizzazione in ogni ambito del proprio spettro di azione, dalla logistica all'attività operativa, dalla valorizzazione del capitale umano allo sviluppo delle professionalità a disposizione, per intercettare le tendenze in atto, anche attraverso mirate iniziative di formazione e post formazione. Tutto questo consentirà al Corpo di continuare ad essere all'altezza delle aspettative dei cittadini e far fronte alle esigenze del Paese, perseverando nella creazione di quei benefici per la collettività che, in altre parole, si definiscono "valore pubblico".

La digitalizzazione rappresenta, peraltro, una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, agevola la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, il controllo delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutti aspetti sintetizzabili in un'unica parola: legalità.

Proprio la legalità è il cardine del sistema valoriale che ispira, da 250 anni, il laborioso e proficuo impegno delle Fiamme Gialle, in ragione delle funzioni, delle mansioni e delle potestà attribuite dall'ordinamento nel tempo, in varia misura esposte potenzialmente al rischio corruttivo.

Anche per tali ragioni, l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Piano triennale e nelle circolari in esso richiamate, al pari dell'azione a contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali di ogni genere, costituiscono una priorità nel lavoro quotidiano di tutte le donne e gli uomini che indossano la nostra prestigiosa uniforme.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea

1. LA GUARDIA DI FINANZA E IL VALORE PUBBLICO

Il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 132 del 30 giugno 2022, pone al centro del sistema di pianificazione, programmazione e controllo delle Pubbliche Amministrazioni il c.d. *"Valore Pubblico"*.

Il concetto di Valore Pubblico può essere fatto risalire al prof. Mark H. Moore¹ e, in sintesi, viene definito come *"l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, [generato dall'azione amministrativa] a favore dei cittadini e del tessuto produttivo"*².

Il riferimento a una nozione ampia di "benessere", tra l'altro, correla direttamente il Valore Pubblico alla *"sostenibilità"* di un'organizzazione, ovvero a una visione della *mission* della stessa che vada oltre gli obiettivi di breve periodo e si indirizzi verso target di sostenibilità economica, sociale e ambientale di medio e lungo periodo.

Anche l'A.N.AC. ha posto l'accento sull'importanza del Valore Pubblico, evidenziando, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (P.N.A. 2022³), come *"la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa"*⁴.

Quanto sinteticamente descritto consente di sottolineare come le azioni della Guardia di finanza volte a:

- garantire:
 - il rispetto delle norme;
 - la prevenzione e la repressione della evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali in tutte le loro diverse manifestazioni;
 - l'acquisizione delle risorse pubbliche e il loro corretto impiego a favore della collettività;
 - il regolare funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi nonché dei capitali;
- contrastare:
 - l'infiltrazione della criminalità, e in particolare della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, nell'economia legale;
 - la concorrenza sleale da parte dei soggetti economici che, non rispettando le norme, acquisiscono un vantaggio competitivo rispetto agli operatori onesti;
- concorrere alla tutela:

¹ Cfr. *Creating Public Value*, 1997, Boston.

² Cfr. art. 3, comma 1, lett. a), num. 4), del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022.

³ Adottato con la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e reperibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>.

⁴ Cfr. P.N.A. 2022, pag. 23.

- della vita umana⁵;
- della salute pubblica⁶;
- dell'ordine e della sicurezza pubblica⁷,

abbiano indubbi riflessi e impatti significativi in ambito economico, sociale e ambientale, contribuendo, quindi alla creazione di Valore Pubblico.

A queste, si aggiungono le specifiche attività condotte dal Corpo al fine di prevenire e contrastare la corruzione mediante:

- l'espletamento della propria *mission* istituzionale, per mezzo del Nucleo Speciale Anticorruzione e di tutti i Reparti, sull'intero territorio nazionale;
- il supporto garantito alla stessa A.N.AC.⁸ nell'esercizio delle proprie peculiari funzioni in tali ambiti;
- l'adozione e l'osservanza delle pertinenti misure compendiate nel presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolto e inviato annualmente a tutti gli appartenenti al Corpo,

che, in aderenza a quanto rappresentato dalla citata Autorità, consentono, altresì, di tutelare e salvaguardare il Valore Pubblico creato da tutte le Pubbliche Amministrazioni.

⁵ Si pensi alle vite salvate a seguito di interventi di soccorso in mare e in montagna.

⁶ Attraverso, ad esempio, il sequestro di materiali contraffatti e prodotti pericolosi ovvero, come avvenuto nel corso della pandemia da COVID-19, l'attività di supporto al Servizio Sanitario Nazionale.

⁷ Per una rapida disamina delle attività poste in essere dalla Guardia di finanza e dei risultati a esse conseguenti, si rinvia al par. 4.1.2.

⁸ I rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e l'A.N.AC. sono regolati dal Protocollo d'Intesa dell'11 ottobre 2021, che ha aggiornato quelli sottoscritti nel 2018 e nel 2015.

2. LE NOVITÀ COMPENDIATE NELL'“AGGIORNAMENTO 2023 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022”

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'aggiornamento al P.N.A. 2022⁹, dedicando integralmente la direttiva nazionale in tema di prevenzione della corruzione all'area dei contratti pubblici che, a seguito dell'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici¹⁰, è stata oggetto di un significativo rinnovamento.

Tra i principali elementi di novità introdotti dal D.Lgs. n. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si possono annoverare:

- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63;
- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti previste dalla Parte II del codice, ovvero dagli articoli 19 e seguenti del richiamato decreto legislativo¹¹, determinanti per lo sviluppo dei processi di standardizzazione, semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici e trasparenza delle procedure¹².

Le prescrizioni legislative dianzi accennate rientrano nel più ampio disegno di riforma nazionale dell'attività della Pubblica Amministrazione, decisiva per il rilancio del Paese.

In tal senso, *“definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”* afferisce proprio a uno degli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M1C1-70).

La strada della digitalizzazione dei contratti pubblici conduce all'implementazione di un **“Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”**¹³ volto a raccogliere le spinte dell'efficienza che giungono dalla tecnologia in grado di rinnovare i rapporti tra amministrazioni e operatori, nonché alla concreta attuazione del principio **“once only”**¹⁴, onde conseguire la conoscenza di una serie di dati e informazioni che riguardano i singoli contratti e che ne consentono tracciabilità e trasparenza.

A ciò si aggiunga che la digitalizzazione costituisce anche un'efficace misura di

⁹ Reperibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicato-l-aggiornamento-2023-del-pna-anac-2022> e alla cui lettura si rinvia.

¹⁰ Adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

¹¹ Che impongono l'estensione della digitalizzazione a tutto il ciclo di vita dei contratti della P.A., che inizia con la programmazione e l'assegnazione del CIG fino a ricomprendere le attività riferite alla conclusione e poi all'esecuzione dei contratti stessi.

¹² Al riguardo il Presidente dell'A.N.AC. ha avuto modo di affermare: *“L'automazione dello scambio dei dati fra i sistemi telematici e l'utilizzo di modelli di dati condivisi creano le condizioni per un aumento dell'affidabilità delle informazioni, un miglioramento dell'efficienza del processo, una riduzione degli errori e di conseguenza dei costi e del carico amministrativo per i cittadini, le imprese e le amministrazioni. L'obiettivo ultimo è assicurare massima trasparenza, speditezza e un elevato livello di semplificazione nell'assegnazione e gestione dei contratti pubblici, con l'intento di aumentare l'efficienza del sistema e garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa; una Pubblica Amministrazione che acquista in modo più semplice, veloce e trasparente, snellendo le procedure, infatti, è in grado di offrire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, con ricadute positive su tutto il sistema-Paese”*.

Si veda inoltre quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. n. 36/2023, dedicato al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

¹³ Cfr. art. 22, D.Lgs. n. 36/2023.

Il primo comma dell'articolo in argomento così si esprime: *“L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici ... e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti ...”*.

¹⁴ Cfr. art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, che al primo periodo così si esprime *“In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.”*.

prevenzione della corruzione in quanto consente tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, in modo da assicurare costantemente il rispetto della legalità.

Anche in ragione di quanto sinteticamente descritto, nell'aggiornamento 2023 al P.N.A., l'Autorità citata, oltre a descrivere l'evoluzione del quadro normativo in argomento, evidenziando le principali differenze rispetto alla previgente disciplina e le disposizioni regolamentari da considerarsi non più in vigore, dedica specifici approfondimenti ai seguenti due temi fondamentali:

- i possibili rischi di corruttela alla luce del nuovo quadro normativo, suggerendo anche misure di contenimento e prevenzione correlate agli stessi;
- le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza in tema di contratti pubblici.

Tra i richiamati rischi corruttivi, l'A.N.AC. pone in evidenza, tra gli altri, i pericoli di frazionamenti, di mancato rispetto del principio rotazione dei fornitori¹⁵ e il configurarsi di conflitti di interessi (reali, potenziali o apparenti).

Per ulteriori elementi informativi concernenti l'evoluzione delle modalità di attuazione degli obblighi di comunicazione e di trasparenza si rimanda al paragrafo 5.1.

¹⁵ Al riguardo, il codice dei contratti pubblici, trattando *"Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee"*, dedica l'articolo 49 alla rotazione degli affidamenti.

In particolare, il secondo comma del predetto articolo dispone: *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi."*

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il sistema di prevenzione della corruzione e di attuazione e promozione della trasparenza¹⁶ della Guardia di finanza prevede la partecipazione di una **pluralità di attori**, ognuno caratterizzato da poteri e funzioni differenti, chiamati a collaborare tra loro e a costituire una **rete** volta al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Piano.

3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con determinazione n. 234414 del 7 agosto 2023¹⁷ il Comandante Generale ha nominato il **Capo di Stato Maggiore del Comando Generale - Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea** - quale **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (R.P.C.T.) per la Guardia di finanza.

Nel P.N.A. 2022, l'Autorità ha dedicato l'allegato 3 alla figura R.P.C.T., confermandone la **centralità ai fini dell'attuazione della strategia di prevenzione** e richiamando, tra l'altro, la necessità che sia:

- individuata all'interno dell'amministrazione e che l'organo di indirizzo assicuri al Responsabile poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con **autonomia ed effettività**;
- dotata di un'ottima conoscenza dell'Organizzazione e dei processi decisionali della stessa;
- supportata da strutture organizzative adeguate al compito da svolgere, individuate, con riferimento al Corpo:
 - nella **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore;
 - nell'**Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, con riguardo alle iniziative assunte per adeguare il sito *web* della Guardia di finanza alla normativa sulla Trasparenza, per implementare la relativa sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e per la ricezione¹⁸ delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
 - nei "*Referenti*", individuati all'interno dell'Amministrazione, chiamati, tra le altre cose, a svolgere una costante attività informativa e propositiva.

3.2 Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.)

I compiti e le attribuzioni del R.P.C.T. sono compiutamente descritti al paragrafo 2. dell'**allegato "Normativa e disposizioni regolamentari"**.

In seguito all'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679

¹⁶ Per una sintetica analisi della disciplina volta a regolare il sistema in argomento si rinvia all'allegato "*Normativa e disposizioni regolamentari*".

¹⁷ Pubblicata nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Corpo.

¹⁸ Giusta determinazione ordinativa n. 194987/3100, in data 3 luglio 2015, del Comandante Generale.

del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, e del D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il codice in materia di protezioni dati personali (il D.Lgs. n. 196/2003) alla citata norma sovranazionale, anche **la Guardia di finanza**, al pari delle altre amministrazioni, **ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati** (in seguito **R.P.D.**)¹⁹. Le disposizioni che regolano l'individuazione, le funzioni e i compiti del R.P.D. sono contenute negli artt. 37, 38 e 39 del citato Regolamento.

Ai fini del presente documento occorre specificare, anche alla luce di quanto disposto dall'A.N.AC. con il P.N.A., che tale figura non può coincidere con quella del R.P.C.T. (che, diversamente dal R.P.D., deve necessariamente essere individuato all'interno dell'Ente), dal momento che la sovrapposizione dei due ruoli rischierebbe di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni²⁰.

3.3 Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Allo scopo di assicurare l'effettivo inserimento e l'aggiornamento degli elementi identificativi necessari nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita ai sensi dell'art. 33 - *ter* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179²¹, il Responsabile, per gli acquisti centralizzati, è individuato nel Direttore degli Approvvigionamenti del Comando Generale²².

3.4 I Referenti

Sin dall'avvio del sistema di prevenzione della corruzione, il Responsabile si è avvalso dell'imprescindibile contributo dei “*Referenti*”, operanti sia in ambito di Stato Maggiore che in sede periferica.

In considerazione della peculiarità operativa e della complessità della struttura organizzativa del Corpo, gli stessi continuano a costituire una fondamentale “**rete**” **a supporto delle iniziative del Responsabile** per garantire, in modo capillare, concreto ed efficace, il completo presidio e la gestione delle aree e dei processi a più elevato rischio.

Anche nel corso del 2024, i Referenti anticorruzione, compiutamente individuati negli **allegati 1 e 2**, sono chiamati a:

- garantire:
 - **l'attività informativa** sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione;

¹⁹ L'attuale R.P.D. per il Corpo è il Col. Marco Menegazzo, in virtù della nota n. 122355, datata 21 aprile 2023, a firma del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale.

²⁰ Infatti, il R.P.D. talvolta rappresenta un riferimento per il R.P.C.T., come nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che riguardano anche profili attinenti alla protezione dei dati personali. In tali ambiti, il R.P.C.T. ben può avvalersi, nonostante la potestà attribuitagli dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, di un supporto del R.P.D. limitatamente agli aspetti di carattere generale.

²¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

²² Attualmente tale incarico è ricoperto dal Col. t.ST Andrea Mercatili.

- **il rispetto delle misure di prevenzione** richiamate nel Piano triennale;
 - **la “gestione del rischio” nei processi per i quali hanno autonomia decisionale**, proponendo al Responsabile eventuali integrazioni al Piano;
- agire localmente, autonomamente e/o su richiesta del Responsabile, al fine di implementare la politica di prevenzione del rischio in una determinata area geografica o nell'esercizio di specifiche funzioni ritenute maggiormente esposte.

3.5 I Dirigenti e i Comandanti di Reparto

L'attuazione della strategia anticorruzione **richiede, evidentemente, il contributo fattivo dei dirigenti** preposti alle aree particolarmente esposte al rischio, che devono supportare i rispettivi Referenti attraverso:

- un **costante monitoraggio dei processi di lavoro** di rispettiva competenza;
- **l'osservanza delle misure contenute nel presente Piano triennale**;
- il proprio apporto alla “gestione del rischio”, **proponendo**, se ritenuto opportuno in relazione al contesto di riferimento, **l'adozione di ulteriori misure di prevenzione** (programmate nel tempo attraverso la specificazione delle attività da porre in essere, dei soggetti interessati, della tempistica di attuazione nonché finalizzate all'attività di monitoraggio).

A tal proposito:

- nell'ambito del Comando Generale, i dirigenti competenti per l'attuazione della normativa anticorruzione sono stati individuati nei vari **Direttori e Capi Ufficio**, in quanto deputati al supporto decisionale di ciascun Capo Reparto e del R.P.C.T., così come già delineato nei precedenti piani della specie;
- in ambito periferico, invece, tali figure sono state individuate nei **Comandanti di tutti i Reparti**: operativi, di istruzione e di supporto tecnico, logistico e amministrativo, presenti sul territorio.

Con riferimento agli **obblighi di trasparenza**, invece, l'art. 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che i dirigenti responsabili dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Come riportato dalla Delibera n. 1310/2016 dell'A.N.AC. e ribadito dal par. 3.1.4 del P.N.A. 2022, la caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione degli stessi, e di quelli cui spetta la relativa pubblicazione.

Al riguardo, tenuto conto della complessa architettura organizzativa del Corpo, sono stati individuati:

- il Capo dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale, quale responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito *internet www.gdf.gov.it*;

- i Referenti per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione sulla scorta delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cfr. successivo par. 5.1.1.).

3.6 Gli Organismi di controllo interno

Le funzioni di controllo interno assicurano un importante contributo ai fini della prevenzione della corruzione nel Corpo, poiché consentono di individuare eventuali disfunzioni e irregolarità che, ove non adeguatamente gestite per tempo, possono degenerare in eventi di corruttela o di illegalità.

In generale, l'attività di controllo nell'ambito di un'organizzazione militare, quale la Guardia di finanza, è posta in essere da chiunque esercita l'azione di comando, attuando gli eventuali interventi correttivi di propria competenza ovvero proponendo ai livelli gerarchici sovraordinati le misure volte a migliorare il rapporto tra risultati e risorse impiegate²³.

Il coinvolgimento di plurimi livelli gerarchici garantisce autonomia delle valutazioni, nonché una pluralità di punti di osservazione e, conseguentemente, un incremento delle possibilità di adottare tempestivamente i correttivi ritenuti necessari.

All'interno dello Stato Maggiore, specifiche funzioni in tale ambito continuano a essere demandate alla **Direzione di Amministrazione** e alla **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**²⁴.

3.7 L'esercizio della potestà disciplinare

La strategia di prevenzione adottata dalla Guardia di finanza comprende, altresì, l'esercizio della potestà disciplinare da parte di coloro che sono chiamati a svolgere, all'interno dell'Amministrazione, **funzioni di comando**.

In considerazione dello *status* di militari rivestito dagli appartenenti al Corpo, le norme relative alla potestà disciplinare e alle modalità di irrogazione delle sanzioni sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare²⁵, oltre che nelle relative circolari interne.

In tale contesto, al fine di assicurare la corretta osservanza e attuazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione, appare imprescindibile che ogni Comandante competente disciplinarmente continui a porre la massima attenzione e solerzia nell'esercizio delle potestà attribuite, come, peraltro, già previsto nelle circolari emanate, nel tempo, dal Comando Generale.

²³ Al fine di consentire a coloro che esercitano le funzioni di comando di assumere le pertinenti decisioni e adottare i provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni, il Testo Unico n. 381752/09 "*Testo Unico gestione flussi informativi ed operativi del Corpo. Fruibilità del patrimonio informativo*" dispone un capillare e tempestivo flusso di comunicazioni da attivarsi ogniqualvolta un appartenente risulti sottoposto ad indagini preliminari, ma anche in caso di esercizio dell'azione penale nei suoi confronti o risulti destinatario di misure cautelari o di decreti di perquisizione e/o sequestro, nonché nell'ipotesi di fatti che pur non avendo riflessi sotto il profilo penale appaiono suscettibili di apprezzamento nell'ambito della disciplina di stato, a prescindere dalla tipologia di reato in ordine al quale si indaga.

²⁴ Il dettaglio delle funzioni demandate alle Articolazioni in esame è riportato all'allegato "*Normativa e disposizioni regolamentari*", par. 3.

²⁵ Si veda, in tal senso, l'allegato "*Normativa e disposizioni regolamentari*", par. 4.

3.8 I militari del Corpo e gli ulteriori destinatari del Piano

Secondo le indicazioni di legge e in virtù dei richiami dettati in tale senso dal P.N.A., **tutti gli appartenenti al Corpo**²⁶, indipendentemente dal grado rivestito e dal servizio d'istituto svolto, sono attori e parti integranti del sistema di prevenzione della corruzione, in quanto:

- **destinatari delle misure di prevenzione compendiate nel presente Piano triennale**²⁷, che potranno consultare in ogni momento nella sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" presente nel sito *web* istituzionale;
- **obbligati a segnalare al proprio superiore** eventuali violazioni al Piano triennale, nonché ogni ulteriore e potenziale situazione di illecito.

Trattasi, in realtà, di obblighi già vincolanti per tutti i militari che:

- in presenza di illeciti aventi natura penale, agiscono secondo le potestà riconosciute dalla legge in qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
- qualora non sussista rilevanza penale, dovranno segnalare le eventuali violazioni del Piano al proprio superiore, secondo le modalità disciplinate dalle già richiamate norme sull'ordinamento militare.

²⁶ Per la più ampia diffusione e perché tutti ne abbiano effettiva conoscenza, il presente Piano triennale sarà inoltrato via *mail* presso la casella di posta elettronica istituzionale di ciascun militare.

²⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 "*la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare*".

4. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il sistema delineato dall'impianto normativo della prevenzione della corruzione si fonda sulle indicazioni fornite dai Piani Nazionali Anticorruzione emanati nel tempo e sui relativi aggiornamenti, alcuni dei quali già richiamati nel presente documento, nonché sui principi e sulle linee guida del *risk management*²⁸, secondo cui la **gestione delle aree di rischio è parte integrante di tutti i processi organizzativi**, nonché strumento necessario all'adozione di scelte strategiche.

Tanto premesso, la Guardia di finanza, Corpo di polizia specializzato a ordinamento militare, presenta caratteristiche peculiari di cui occorre necessariamente tener conto nella stesura del Piano triennale e nella gestione delle aree di rischio.

In tema di corruzione, infatti, il Corpo opera in una duplice veste:

- per effetto delle funzioni svolte, deve contrastare i relativi reati. L'art. 34 - *bis*, comma 2, del D.L. n. 179/2012 precisa, tra l'altro, che l'A.N.AC. si avvale, sulla base di intese²⁹, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi;
- deve porre in essere una strategia volta a prevenire l'insorgere di potenziali fenomeni ed eventi corruttivi al suo interno.

4.1 Analisi del contesto di riferimento

Come già evidenziato in occasione dei precedenti piani, l'analisi del contesto, sia interno che esterno, in cui operano gli appartenenti è determinante per una maggiore comprensione delle probabilità e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi rischiosi sotto il profilo della corruzione, in ragione delle peculiarità dell'ambiente in cui le attività dei finanziari vengono espletate e delle molteplici dinamiche sociali ed economiche degli ambiti territoriali in cui le Fiamme Gialle operano quotidianamente.

Una corretta gestione del rischio, attagliata e modellata sull'organizzazione, non può non tener conto dei fattori umani e culturali che caratterizzano l'ambiente interno ed esterno in cui la stessa agisce e che determinano, inevitabilmente, l'evolvere dei fenomeni corruttivi, potenzialmente in grado di colpirla.

In tal senso, è ampiamente noto che il Corpo impiega la maggior parte delle risorse umane nel comparto operativo e, in particolare, per:

- il contrasto:
 - all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali;
 - agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria;
 - alla criminalità economico finanziaria di ogni genere;
- il concorso alla tutela della sicurezza interna ed esterna del Paese (c.d.

²⁸ Cristallizzati nella norma di standardizzazione ISO 31000.

²⁹ Cfr. il Protocollo d'Intesa tra la Guardia di finanza e l'A.N.AC. rinnovato in data 11 ottobre 2021, reperibile al link: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/accordi-stipulati-dallamministrazione/protocollo-d2019intesa-tra-la-guardia-di-finanza-e-l2019autorita-nazionale-anticorruzione>.

“homeland security”).

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti perpetrati nei predetti ambiti, la legge conferisce agli appartenenti al Corpo poteri e attribuzioni che possono avere un impatto rilevante su persone e imprese, nonché su Enti e Organismi di ogni genere, sulle loro disponibilità patrimoniali, economiche e finanziarie (ma anche sulle libertà individuali).

4.1.1 Contesto esterno

Fornire una descrizione dettagliata dei fenomeni corruttivi, nella loro accezione più ampia³⁰, è un'attività particolarmente complessa a causa delle molteplici manifestazioni che li contraddistinguono e soprattutto delle difficoltà nel reperire strumenti validi, esaustivi ed efficaci di quantificazione/misurazione degli stessi.

In tal senso, la stessa A.N.AC. (tramite la creazione di una rete di collaborazione interistituzionale, a cui partecipa anche la Guardia di finanza)³¹ ha dato vita al progetto “*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*” ed ha messo a disposizione della collettività, pubblicandolo sul proprio portale istituzionale, un set di indicatori di rischio di corruzione su base territoriale³².

Alla luce di quanto premesso e atteso che il Corpo è chiamato a operare su tutto il territorio nazionale con proiezioni anche all'estero e nell'ambito di una pluralità di contesti e settori eterogenei, per l'**analisi del contesto esterno** vengono di seguito richiamati sia strumenti di tipo soggettivo, come la **percezione** della corruzione da parte della collettività, sia di tipo oggettivo³³, come i **risultati operativi** conseguiti in determinati settori della *mission* istituzionale.

Con riferimento alla corruzione percepita, uno degli indicatori più diffusi e utilizzati, soprattutto dagli operatori economici internazionali, è l’“*Indice di Percezione della Corruzione*” (CPI) elaborato annualmente da *Transparency International*³⁴, che

³⁰ Fin dal P.N.A. 2013 il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

³¹ Il progetto in argomento rientra nell'ambito di un Protocollo d'Intesa siglato nel novembre 2017 da A.N.AC., Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, volto a garantire la disponibilità di dati e informazioni per la costruzione del sistema di indicatori per il contrasto all'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni. Il Protocollo d'Intesa in argomento è reperibile al link: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/accordi-stipulati-dallamministrazione/protocollo-d2019intesa-relativo-ai-rapporti-di-collaborazione-con-riferimento-al-progetto-2019misurazione-del-rischio-di-corruzione-a-livello-territoriale-e-promozione-della-trasparenza2019d-tra-l2019autorita-nazionale-anticorruzione-e-la-guardia-di-finanza>.

³² Per la visualizzazione degli indici in argomento, si rinvia all'apposita sezione del sito istituzionale dell'A.N.AC., raggiungibile al seguente link: <https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscott%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=8e785fea-9a24-45ed-b086-6c5cf0cd1518&showMenu=false>.

³³ Come sostenuto dal GRECO, l'Organismo anticorruzione del Consiglio d'Europa, che il 26 giugno 2019 ha pubblicato il rapporto annuale sulle misure adottate nel 2018 dai suoi 49 Stati membri, la percezione dell'opinione pubblica non è sufficiente per stabilire il livello di corruzione di un Paese, soprattutto perché non tiene conto degli sforzi normativi e delle misure adottate dai vari Paesi, né tiene conto dei risultati conseguiti nella lotta alla corruzione.

³⁴ Organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione, è stata fondata nel 1993, ha sede a Berlino ed è diffusa in oltre 100 Paesi del mondo.

fornisce una valutazione dell'attività corruttiva presente all'interno del comparto pubblico di 180 paesi nel mondo e si basa sui risultati di numerosi sondaggi condotti da esperti del fenomeno della corruzione incrociati con i dati provenienti da altri studi di settore.

Nell'edizione dello studio in argomento³⁵ riferita all'anno 2022, l'Italia ha registrato un valore dell'indice di 56 punti, posizionandosi al 41° posto.

Dal 2012, anno di emanazione della legge anticorruzione, l'Italia, in questa singolare graduatoria, ha guadagnato 31 posizioni.

Dalla lettura dell'ultimo *Special Eurobarometer* relativo alla corruzione disponibile, pubblicato nel luglio 2023 dalla Commissione Europea³⁶, invece, si evince che l'85% degli italiani intervistati considera il problema corruttivo come “*diffuso*” nel nostro Paese (a fronte di una media del 70% dei “*cittadini EU27*” intervistati).

Ulteriore elemento rilevante che emerge dal documento in questione, legato però al vissuto degli intervistati, attiene al fatto che il 33% (32%, nella precedente rilevazione del 2022) degli italiani interrogati ha dichiarato di essere stato personalmente colpito dal fenomeno (UE27 il 24%) e il 6% (perfettamente in linea con la media dei Paesi UE27) dichiara di aver vissuto o assistito a un episodio di corruzione negli ultimi 12 mesi; di contro, solo il 17% (UE27 14%) delle persone che avrebbero assistito a episodi di questo genere dichiara di aver denunciato il fatto.

Il *Flash Eurobarometer* n. 254³⁷, pubblicato a giugno 2023, che indaga le aspettative di un campione rappresentativo persone aventi responsabilità decisionali in aziende operanti in Stati appartenenti all'UE27, evidenzia come il 92% del campione italiano ritiene “*diffuso*” il problema della corruzione in Italia (nel UE27, il valore medio è pari al 65%).

Di contro, solo il 2% degli intervistati al quesito “*qualcuno ha mai chiesto alla Sua azienda o si è mai aspettato che la Sua azienda fornisse un regalo, un favore o denaro extra...*” risponde positivamente (con un valore medio UE27 del 4%) e il 10% degli intervistati italiani si esprime in senso affermativo alla domanda “*Negli ultimi tre anni, pensa che la corruzione abbia impedito a Lei o alla Sua azienda di vincere una gara d'appalto pubblico o un contratto d'appalto pubblico?*” a fronte del 26% degli intervistati europei.

Restrungendo il campo di osservazione al solo fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese, è utile richiamare i dati che emergono dall'ultima “*Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - Aggiornamenti per gli anni 2016-2021 a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT*”³⁸, predisposta dall'apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che fornisce una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive sottratte al bilancio pubblico.

L'autorevole elaborato misura il divario (*gap*) tra le imposte e i contributi effettivamente versati rispetto a quelli stimati in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

³⁵ Cfr. <https://www.transparency.it>.

³⁶ Cfr. <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2968>.

³⁷ Cfr. <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2969>.

³⁸ Cfr. https://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2023/Aggiornamento_relazione_2023_finale_h1710.pdf.

I principali risultati delle metodologie illustrate per la quantificazione dell'evasione fiscale e contributiva, per il periodo 2016-2021, hanno fatto rilevare un *gap* complessivo medio pari a circa 98,341 miliardi di euro, di cui 86,874 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,467 miliardi di mancate entrate contributive.

Nel documento in questione è riportato che nel 2021 i *gap* ammontavano rispettivamente a:

- 18,089 miliardi di euro per l'IVA;
- 30,030 miliardi di euro per l'IRPEF da lavoro autonomo e di impresa;
- 3,956 miliardi di euro per l'IRPEF relativa al lavoro dipendente irregolare;
- 8,532 miliardi di euro per l'IRES;
- 4,689 miliardi di euro per l'IRAP.

Infine, per meglio delineare il contesto in cui opera l'Amministrazione, aldilà dei dati finora riportati, comunque importanti per inquadrare l'ambiente in cui agiscono quotidianamente le Fiamme Gialle, è imprescindibile il richiamo anche alle attività poste in essere e ai risultati conseguiti dal Corpo nel recente passato.

La Guardia di finanza, nel corso del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 e il 31 maggio 2023, ha, tra l'altro:

- eseguito oltre 1,5 milioni di interventi ispettivi e circa 99 mila indagini;
- individuato 8.924 evasori fiscali totali e 1.246 casi di evasione fiscale internazionale;
- denunciato 19.712 soggetti per reati tributari, di cui 438 tratti in arresto;
- sequestrato, quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, beni per 4,8 miliardi di euro;
- sequestrato oltre 2.000 tonnellate di prodotti energetici e 596 tonnellate di sigarette di contrabbando;
- posto in essere controlli e indagini contro il gioco illegale e irregolare che hanno permesso di verbalizzare 9.302 soggetti e di scoprire 389 punti clandestini di raccolta;
- individuato 45.041 lavoratori in "nero" o irregolari;
- sequestrato 5,4 miliardi di crediti inesistenti connessi con agevolazioni in materia edilizia ed energetica;
- nell'ambito del contrasto agli illeciti in materia di uscite:
 - concluso oltre 50 mila interventi a tutela dei principali flussi di spesa;
 - svolto quasi 20 mila indagini delegate dalla Magistratura nazionale ed europea;
 - denunciato 35.651 persone;
 - segnalato oltre 5.766 soggetti alla Corte dei conti per danni erariali pari al oltre 3,33 miliardi di euro;

- effettuato, in collaborazione con l'INPS, controlli sul reddito di cittadinanza che hanno consentito di scoprire illeciti per oltre 203 milioni di euro e di denunciare oltre 18.240 persone;
- denunciato oltre 3.946 soggetti, di cui 291 tratti in arresto, per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- eseguito 1.572 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, che hanno portato alla denuncia di 5.066 persone, di cui 379 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 1,7 miliardi di euro;
- scoperto, in materia di reati fallimentari e del codice della crisi d'impresa, la distrazione di patrimoni per oltre 4,5 miliardi di euro, di cui 538 milioni sono stati sottoposti a sequestro;
- svolto accertamenti patrimoniali, in applicazione della normativa antimafia, nei confronti di 17.783 soggetti, con l'applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per 3,4 miliardi di euro;
- con riferimento alla tutela dei consumatori, condotto una serie di controlli e di indagini che hanno portato al sequestro di:
 - oltre 700 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del *made in Italy* e non sicuri;
 - quasi 15 milioni di litri (essenzialmente vini e spumanti) e oltre 23.424 tonnellate di prodotti agroalimentari, oggetto di contraffazione e frode commerciale;
- arrestato 2.019 narcotrafficienti e sequestrato 84,9 tonnellate di sostanze stupefacenti;
- arrestato 305 scafisti, concorrendo al salvataggio di 46.410 migranti.

Dal quadro descritto si evincono i molteplici e rilevanti fattori di rischio per coloro che, come i finanzieri, sono chiamati quotidianamente a operare a contrasto di illeciti e, svariate attività criminali, in grado, potenzialmente, **di innescare fenomeni di corruzione o di mala gestio**.

Come per le pregresse edizioni del Piano, tuttavia, l'analisi fin qui condotta viene completata con la verifica delle condanne comminate a titolo definitivo per delitti contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di appartenenti al Corpo.

Dai dati raccolti attraverso i Referenti, è emerso che nel periodo 2019-2023³⁹ sono intervenute:

- 43 condanne penali definitive (5 nel corso del 2023);
- 11 condanne per danno erariale (di cui 2 nel 2023).

Conseguentemente, la percentuale del personale destinatario di una condanna nel quinquennio in esame sul totale della forza effettiva (58.849 militari al 31 dicembre 2022) è pari allo 0,09%.

Analizzando i citati dati inerenti alle condanne definitive intervenute negli ultimi cinque anni per fattispecie corruttive, in ambito penale ed erariale, si evince che gli

³⁹ Per l'annualità 2022 la rilevazione provvisoria si è attestata al mese di settembre.

eventi illeciti sono maturati prevalentemente in contesti operativi, quali attività di controllo fiscale ovvero nell'espletamento di compiti di polizia giudiziaria.

Una parte dei reati in argomento riguarda, invece, condotte poste in essere al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, non riconducibili al servizio quotidianamente svolto dai militari condannati (a prescindere dal livello di rischio).

In conclusione, sembra opportuno richiamare le seguenti considerazioni, già espresse nei precedenti P.T.P.C.T.:

- le attività tipicamente poste in essere dal Corpo sono, per caratteristiche intrinseche (esercizio di funzioni ispettive e pervasività delle potestà affidate agli appartenenti al Corpo, continuo confronto con soggetti imprenditoriali e criminali spesso dotati di rilevanti disponibilità finanziarie) esposte al rischio corruttivo, che da sempre si cerca di comprimere con stringenti norme interne, nonché attraverso l'azione di comando e controllo degli Ufficiali e dei Comandanti di Reparto;
- trattasi, tuttavia, di eventi rischiosi la cui probabilità di verificarsi deve ritenersi, evidentemente, non azzerabile (in linea, peraltro, con gli standard internazionali, in particolare con quello ISO 31000, richiamato anche dall'Allegato 1 al P.N.A. 2019);
- nella quasi totalità dei casi **i fatti corruttivi commessi da militari del Corpo sono stati scoperti e perseguiti grazie all'impegno investigativo e all'onestà di altri appartenenti all'Istituzione.**

4.1.2 Contesto interno

Come noto, le proiezioni operative della Guardia di finanza sono state ridefinite dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito al Corpo quelle di "Polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

Successivamente, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato all'Istituzione la responsabilità dei comparti di specialità "Sicurezza del mare" e "Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento", nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto, negli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017 la Guardia di finanza è divenuta, in virtù del predetto D.Lgs. n. 177/2016, l'unica Forza di Polizia sul mare.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Corpo dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un'ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all'esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d'iniziativa in tutti i settori di competenza, attraverso Piani Operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Per ciò che concerne, invece, l'area risorse umane, l'Amministrazione dispone di 58.849 militari, uomini e donne, distinti nelle categorie: Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Allievi⁴⁰.

Categorie	Uomini	Donne	Totale	
Ufficiali	2.856	413	3.266	5,55%
Ispettori	22.715	2.815	25.530	43,38%
Sovrintendenti	9.788	62	9.850	16,74%
Appuntati e Finanzieri	19.075	1.128	20.203	34,33%
Allievi	458	191	649	1,10%
Totale	54.431	4.418	58.849	100,00%
	92,49%	7,51%		

La struttura organizzativa del Corpo è distribuita su tutto il territorio nazionale ed è composta da 985 reparti, così articolati:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività;
- n. 927 comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;
- n. 31 comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- n. 26 comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

I predetti Reparti sono attualmente ospitati in 1.146 caserme distribuite su tutto il territorio nazionale, di cui più del 65% sono di proprietà demaniale mentre oltre il 22% sono di proprietà di privati che li concedono in locazione al Corpo⁴¹.

La Guardia di finanza è, pertanto, un'organizzazione complessa, diffusa capillarmente sul territorio nazionale e con proiezione internazionale, il cui funzionamento è disciplinato, in ogni aspetto, oltre che dalle norme sopra evidenziate, da una serie di regolamenti e circolari interne pubblicate nel proprio sito intranet per la più ampia diffusione e la concreta applicazione da parte di tutti gli appartenenti.

⁴⁰ I dati relativi al personale del Corpo sono tratti dal "Conto annuale della Guardia di Finanza Anno 2022", reperibile al link: <https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica/conto-annuale-del-personale>.

⁴¹ Cfr. <https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare>.

Gli obiettivi strategici del Corpo sono definiti negli Atti di indirizzo e nella “*Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione*” (ove sono contenute anche le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli stessi), emanati annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, come si evince anche dai contenuti dell’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2024, la *mission* affidata al Corpo è complessa e si declina attraverso molteplici attività, di seguito sintetizzate.

L’Istituzione fa leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle banche dati operative, sull’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale utili ad effettuare una selezione degli obiettivi operativi, sull’*intelligence* e sulla cooperazione internazionale, sul controllo economico del territorio e sulla utilizzazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti istituzionali, in modo da orientare la propria attività verso obiettivi connotati da un elevato profilo di pericolosità con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese.

Sviluppa la propria azione nel quadro di piani operativi ideati a livello centrale, all’esito di una mappatura territoriale dei fenomeni socio-economici e criminali più gravi, pericolosi e diffusi, espressi anche attraverso specifici indici, contrastati mediante attività ispettive e investigative svolte d’iniziativa o su delega della magistratura (ordinaria e contabile), ivi compresa la Procura europea, di cui la Guardia di finanza costituisce il naturale interlocutore ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali.

Il Corpo concentra il proprio sforzo operativo innanzitutto sull’attività di prevenzione, anche attraverso una capillare ricerca e raccolta delle informazioni ed elabora analisi di rischio, anche congiunte con l’Agenzia delle entrate, mediante la formalizzazione di strutturate forme di collaborazione, tanto per finalità strategiche di monitoraggio dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani di intervento integrati.

In tal senso, sviluppa la propria azione anche nell’ambito della rete di collaborazione internazionale facendo ricorso allo scambio in via diretta, rapida e multilaterale di informazioni (*Follow up Action* - FuA) tra funzionari delle diverse Amministrazioni fiscali al fine di garantire il tempestivo coordinamento con gli Organi esteri coinvolti nell’individuazione di meccanismi fraudolenti, nonché supportando tutte le iniziative di cooperazione promosse dall’Unione Europea e dagli Organismi internazionali in tema di fiscalità.

In quanto parte integrante dell’Amministrazione doganale e forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria, conduce l’azione di contrasto del contrabbando, anche di tabacchi lavorati esteri, e delle frodi nel settore doganale, ampliando e valorizzando il patrimonio informativo a disposizione e svolge attività ispettive e investigative avverso le frodi alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Vigila sulla regolarità degli scambi transfrontalieri nel settore del commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione, quale autorità nazionale competente in ambito doganale. Altresì, contrasta gli illeciti nel settore del gioco pubblico verificando il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale, antiriciclaggio e di pubblica sicurezza, al fine di tutelare gli attori della filiera regolare dalla concorrenza

sleale di operatori abusivi e i giocatori da proposte di gioco illegali, con l'obiettivo prioritario, anche in tale ambito, di prevenire e reprimere le infiltrazioni della criminalità.

Per ciò che concerne la tutela delle uscite di bilancio dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, conduce la propria azione prevenendo e contrastando le frodi nella gestione, erogazione, percezione e impiego delle risorse pubbliche, avendo particolare riguardo ai fondi erogati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Coerentemente, orienta la propria azione anche nell'ambito della cornice collaborativa declinata dal protocollo d'intesa stipulato, a livello centrale, con la Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni centrali titolari di interventi di spesa che vi hanno aderito, al fine di rafforzare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle più gravi irregolarità e scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento.

Previene e reprime i tentativi di infiltrazione della criminalità, anche a carattere transnazionale, nell'economia legale mediante l'approfondimento dei flussi finanziari sospetti, l'individuazione e la sottrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie illecitamente accumulate da persone fisiche e giuridiche, la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati all'amministrazione e al controllo di aziende anche potenzialmente conniventi con soggetti criminali e il supporto delle Autorità prefettizie nella rete di monitoraggio antimafia.

In materia di esercizio di poteri speciali dell'Autorità di Governo (c.d. "*golden power*"), di cui al decreto-legge n. 21/2012, espleta, anche alla luce del protocollo sottoscritto in data 21 luglio 2022, le attività connesse allo scambio informativo e alla collaborazione in ambito economico-finanziario con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ottica di tutelare gli interessi dello Stato in presenza di tentativi ostili di acquisizione estera di *asset* strategici nazionali.

Autorità competente del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, esercitando i poteri valutari, di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria, assicura le più opportune forme di raccordo tra la fase preventiva e investigativa, nonché con le altre Forze di Polizia, nell'ambito del sistema di coordinamento delineato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, con le Autorità giudiziarie e con le Agenzie fiscali, per le possibili violazioni di natura tributaria e in materia di movimentazione illecita di valuta. Inoltre, contrasta l'usura, i reati finanziari, societari e del Codice della crisi d'impresa, il falso monetario, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del *made in Italy* e la vendita di prodotti insicuri e pericolosi. Nell'ambito delle azioni a tutela del mercato e della concorrenza, assicura, inoltre, il più ampio supporto alle competenti Autorità Garanti, di Regolazione e di Vigilanza, con cui sono stati stipulati appositi protocolli d'intesa.

Contrasta i traffici illeciti di ogni genere - tra cui quelli di sostanze stupefacenti e di armi - nonché il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare via mare.

In relazione alle potenziali minacce provenienti da altri Paesi, risulta determinante il ricorso al *network* degli Esperti e Ufficiali di collegamento dislocati all'estero, che consente di intervenire tempestivamente, allo scopo di intercettare, per poi

interrompere e/o reprimere, quei fenomeni di illecito caratterizzati da profili di transnazionalità, prima che gli stessi si radichino sul territorio nazionale.

Consapevole del rischio corruttivo naturalmente insito nelle attività quotidianamente poste in esse dagli appartenenti al Corpo (si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo 4.1.1, relativo al “Contesto esterno”), **sin dal primo P.T.P.C.T, la Guardia di finanza ha proceduto a un’integrale mappatura dei processi⁴² di lavoro espletati in tutti gli ambiti di attività che, almeno potenzialmente, potessero prestarsi a fenomeni corruttivi. La predetta mappatura ha come obiettivo l’individuazione e il conseguente trattamento del rischio, attraverso l’attuazione di una strategia costantemente efficace di prevenzione, ed è oggetto, ogni anno, di una continua attività di aggiornamento e di approfondimento.**

Essa comprende **l’identificazione, la descrizione e la rappresentazione delle fasi** dei processi, dei **soggetti coinvolti, dei rischi, delle relative misure di trattamento**, comprese quelle già previste in disposizioni interne (essenzialmente misure di regolamentazione e di controllo, di carattere specifico) e, imprescindibilmente, coinvolge l’intera struttura organizzativa. Pertanto, come per le edizioni pregresse, anche per l’elaborazione del presente documento, il Responsabile si è avvalso della preziosa collaborazione delle Direzioni e degli Uffici competenti *ratione materiae* del Comando Generale.

I processi di lavoro analizzati e sintetizzati afferiscono al personale, all’affidamento di servizi, lavori e forniture, al coordinamento informativo e relazioni internazionali, alle operazioni, ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, agli affari generali, al trattamento economico del personale, al controllo di regolarità amministrativo-contabile, alla gestione dell’infrastruttura telematica e all’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

4.2 Valutazione del rischio

L’attività di analisi dei processi è stata svolta con una modalità qualitativa⁴³ che riesce ad attagliarsi meglio alle specificità dell’Organizzazione e permette di valorizzare al massimo le conoscenze, in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, di cui il Corpo dispone.

L’analisi ha portato a definire le varie **fasi⁴⁴** che compongono i **processi di lavoro**, gli **eventi rischiosi** cui sono potenzialmente soggetti nonché:

- **la probabilità** del loro verificarsi, attraverso tutti gli **elementi informativi di natura oggettiva** (es. eventi di corruzione già occorsi, segnalazioni pervenute

⁴² Come descrive l’A.N.AC. nel P.N.A. 2019, pag. 14: “la mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi...assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi”. L’Autorità nel P.N.A. 2022, pag. 32, tra l’altro, ha ribadito che: “La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell’analisi di contesto interno”.

⁴³ Nell’approccio qualitativo, l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici.

⁴⁴ Tutti i processi vengono descritti compiutamente, al fine di evidenziare e di rendere intellegibili anche a soggetti esterni all’Amministrazione le modalità di svolgimento di ognuno di essi.

all'Amministrazione, notizie stampa) e **soggettiva**, considerando i contesti ambientali e le possibili motivazioni degli operatori, nonché, soprattutto, il livello di **discrezionalità** che caratterizza la relativa fase oggetto di analisi;

- l'**impatto** che ne può derivare, sia **interno** che **esterno** all'organizzazione, tenendo conto delle **conseguenze sulla stessa**, in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, economici, legali, di reputazione e credibilità istituzionale.

La **probabilità** e l'**impatto** possono essere rappresentati tramite una scala crescente di valori qualitativi (complessivamente 5), da "molto basso" a "altissimo".

La ponderazione dei valori di probabilità e impatto conduce, attraverso la seguente matrice, alla determinazione del livello di rischio per ciascun processo/attività:

Impatto \ Probabilità	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Altissima	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
Alta	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
Media	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
Bassa	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Alto
Molto bassa	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

La Guardia di finanza, alla luce delle proprie caratteristiche, delle funzioni svolte, delle proprie tradizioni, dei valori che animano l'agire dei propri appartenenti, nel valutare le varie fasi, adottando questo metodo, si è orientata verso **una posizione massimamente scrupolosa, in ragione del fatto che qualsiasi evento di tipo corruttivo dovesse verificarsi nell'ambito del Corpo avrebbe conseguenze assai più rilevanti rispetto ad altre amministrazioni con una diversa *mission* istituzionale.**

A tale scopo, il fattore "**impatto**" per il Corpo è stato declinato in due soli valori - "Alto" e "Altissimo" - sulla base della convinzione che qualsiasi evento corruttivo, ma anche qualsiasi comportamento meno che irreprensibile da parte dei finanziari, determinerebbe una scalfittura della fiducia che il cittadino ha diritto di riporre nell'Istituzione.

In virtù della suddetta scelta, la predetta tabella di valutazione si riduce, di fatto, alle sole due ultime colonne di seguito riportate; conseguentemente, **il rischio corruttivo relativo alle fasi dei processi di lavoro della Guardia di finanza può assumere esclusivamente i seguenti tre valori: "Medio", "Alto", "Altissimo".**

Impatto Probabilità	Alto	Altissimo
Altissima	Altissimo	Altissimo
Alta	Alto	Altissimo
Media	Alto	Altissimo
Bassa	Medio	Alto
Molto bassa	Medio	Medio

Inoltre, al fine di diversificare la valutazione delle varie fasi dei processi di lavoro (già vincolata dalla scelta di considerare l'impatto alto o altissimo), scongiurandone un appiattimento, è stato attribuito alla **probabilità**, in taluni casi, un valore **medio** o **alto**.

Anche tale scelta, come nel caso dell'impatto, è stata ispirata a un criterio di **massima prudenza** adottato dall'Amministrazione⁴⁵ nel valutare determinate fasi dei processi di lavoro, caratterizzati, per motivazioni insite nella natura dell'attività in questione, da una forte componente discrezionale.

Di conseguenza, ad alcune fasi di questi processi è stata attribuita una probabilità "media/alta", ancorché non si siano verificati, nel passato, specifici episodi corruttivi, ovvero la loro rilevanza sia particolarmente bassa, ma soltanto alla luce della non trascurabile discrezionalità che li caratterizza.

4.3 Trattamento del rischio

In merito al sistema fin qui delineato è, comunque, opportuno evidenziare che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di puntare all'eliminazione del **rischio corruttivo**, individuando i correttivi e le modalità più idonee a prevenirlo, pur nella consapevolezza che esso è difficilmente azzerabile⁴⁶.

Tanto premesso, le **misure di prevenzione** devono essere opportunamente **progettate e calibrate**, agendo sui c.d. "*fattori abilitanti*", vale a dire quelle condizioni organizzative che, a ogni modo, possano facilitare i comportamenti devianti. Fermo restando che l'Organizzazione che le predispone deve tener conto della loro validità, anche in fase di controllo e di monitoraggio.

Esse devono, quindi, rispondere a requisiti di **efficacia**⁴⁷ (nella neutralizzazione

⁴⁵ Anche l'A.N.A.C. invita le amministrazioni a evitare di sottostimare i rischi, dal momento che un tale atteggiamento non permette di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

⁴⁶ Cfr. norma di standardizzazione ISO 31000.

⁴⁷ L'individuazione della misura è una conseguenza dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti dell'evento rischioso.

delle cause del rischio), ma anche di **sostenibilità economica e organizzativa**⁴⁸, nonché di **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'Ente stesso**⁴⁹.

Tutto quanto descritto, in ordine alla predetta analisi di rischio dei processi di lavoro, distinti per aree, della Guardia di finanza, e alle relative misure di prevenzione, risulta compendiato nel **Registro dei rischi** riportato in **allegato 3**, che costituisce parte integrante del presente Piano.

⁴⁸ L'identificazione delle misure è strettamente connessa alla capacità di attuarle di ogni organizzazione, altrimenti si rischia di adottare strumenti poco realistici e, conseguentemente, che non trovano applicazione.

⁴⁹ La strategia di prevenzione deve essere "tarata" sulle esigenze dell'Amministrazione e graduale rispetto al livello di esposizione ai vari tipi di rischio.

5. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Oltre alle misure di gestione del rischio di corruzione specifiche, relative, cioè, alle singole fasi dei processi di lavoro, meglio descritte nel citato Registro dei rischi, vengono di seguito riportate quelle a carattere generale. Trattasi di misure integranti del sistema di prevenzione della corruzione, perlopiù imposte da dettati normativi, che hanno un impatto trasversale, ossia sono comuni a più processi di lavoro dell'Organizzazione.

5.1 Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati

5.1.1 I dati da pubblicare

La trasparenza amministrativa, intesa oggi come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*⁵⁰, rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti dell'attuale disciplina normativa e regolamentare concernente la prevenzione della corruzione. La pubblicità delle informazioni relative alla P.A. è ormai diventata un'abitudine, un metodo oltre che, naturalmente, uno strumento di democrazia partecipativa per la collettività.

Le modalità applicative del principio di trasparenza sono interessate da un radicale quanto determinante **cambio di paradigma**.

Muovendo da quanto inizialmente previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, che disegnava un sistema di obblighi di pubblicazione da attuarsi in maniera atomistica e autonoma da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si è passati - con l'introduzione, avvenuta nel 2016, dell'art. 9 *bis* del citato decreto - alla possibilità del rinvio, tramite appositi collegamenti ipertestuali inseriti all'interno dei siti istituzionali, laddove esistenti, a singole (distinte per materie/settori di competenza) banche dati gestite esclusivamente dagli Enti titolari delle stesse, per poi **giungere**, oggigiorno, ai lavori di sviluppo della **Piattaforma unica della trasparenza**.

L'A.N.AC., infatti, sta realizzando⁵¹ un sistema centralizzato degli obblighi di trasparenza, facilmente accessibile, finalizzato a ridurre gli oneri per le P.A.⁵² e che diventerà, in buona sostanza, l'unico punto di accesso e consultazione dei dati che le stesse sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del citato decreto legislativo 33/2013.

La Piattaforma contribuirà, inoltre, alla semplificazione delle pubblicazioni e alla loro consultazione⁵³, garantendo, al contempo, una maggiore **standardizzazione** delle stesse e la **più ampia accessibilità** da parte della collettività.

⁵⁰ Cfr. art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

⁵¹ Cfr. le dichiarazioni del dott. Giuseppe Busia, rinvenibili al link: <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-unica-della-trasparenza-dal-18-luglio-in-funzione-format-per-i-servizi-pubblici-locali>.

⁵² Nonché tutti i soggetti previsti dall'art. 2 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013.

⁵³ Come evidenziato dal Presidente dell'A.N.AC. *“La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta, quindi, la vera grande sfida dei prossimi anni: i dati rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall'altro permettono di rendere le decisioni della pubblica amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di accountability”*.

Nelle aree “*Amministrazione Trasparente*” dei vari Enti interessati dagli obblighi potranno quindi essere inseriti, in virtù del citato art. 9 *bis*, i **collegamenti ipertestuali** alle pagine Piattaforma Unica contenenti i documenti, i dati e le informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria.

In generale, si ribadisce che la durata ordinaria delle pubblicazioni è di cinque anni⁵⁴, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di ostensione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.

Al riguardo, va sottolineato che è compito delle P.A. anche rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

L'elencazione degli obblighi di pubblicazione concernenti la Guardia di finanza è riportato in un'apposita **mappa**, costituente l'**allegato 4** del presente Piano. La tabella in questione reca, tra l'altro, l'indicazione dei **Referenti** in sede centrale/periferica, **responsabili in ordine agli adempimenti connessi alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni richieste**.

5.1.1.1 Obblighi di trasparenza relativi ai processi di approvvigionamento

Invero, come accennato al par 2., in tema di contratti pubblici il Legislatore è già intervenuto significativamente sugli obblighi di trasparenza, inserendo nell'ambito del nuovo codice⁵⁵ l'art. 28 rubricato “*Trasparenza dei contratti pubblici*” e, contestualmente, sostituendo integralmente l'art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Dal combinato disposto delle due norme appena citate, si evince che:

- *“le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici ... sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici [BDNCP] attraverso le piattaforme digitali”*⁵⁶;
- *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”*⁵⁷ *assicurano il collegamento tra la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e la Banca dati*

⁵⁴ Cfr. art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

⁵⁵ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

⁵⁶ Cfr. art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Per alcuni dati e documenti, di cui si farà cenno a seguire, non è prevista questa modalità di pubblicazione.

Come descritto dall'art. 25, comma 1, del codice dei contratti pubblici, “*Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*”.

Nella delibera n. 582/2023 l'A.N.AC. specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti, sopra o sotto soglia, dovranno essere utilizzate le predette piattaforme di approvvigionamento digitale.

La dinanzi citata delibera dispone, inoltre, che la regolazione in argomento “*sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.*”.

⁵⁷ Vale a dire, come definito dall'allegato I. 1, art. 1, comma 1, lett. b), del codice dei contratti, “*qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice*”.

*nazionale dei contratti pubblici*⁵⁸, pubblicando nell'apposita sottosezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale il *link* alla pagina della BDNCP relativa alla specifica procedura⁵⁹;

- gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei dati previsti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC., che ne garantisce la tempestiva pubblicazione, anche attraverso la Piattaforma unica della trasparenza⁶⁰.

Come evidenziato dalle disposizioni richiamate, è fondamentale, affinché i precetti in argomento trovino concreta applicazione, che ci sia l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi informativi operanti nell'ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici. Si tratta di un aspetto determinante, peraltro avvalorato da ulteriori principi fissati dal codice, come quelli dell'unicità dell'invio e del luogo di pubblicazione, previsti dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2.

Per regolamentare la materia in argomento, l'Autorità ha adottato una pluralità di determinazioni. Tra queste, si segnalano la numero 261/2023, rubricata "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale", la numero 264/2023⁶¹, avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e la numero 582/2023, dedicata all'"Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione".

L'elencazione puntuale degli elementi informativi che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, è riportata all'articolo 10 della citata delibera n. 261.

All'interno dell'allegato 1 della delibera n. 264, invece, vengono individuati gli atti, i dati e le informazioni la cui pubblicazione è ancora demandata (direttamente) alle Amministrazioni. Infatti, con riguardo a questa categoria di elementi informativi, le stazioni appaltanti devono continuare ad assolvere agli obblighi previsti in materia mediante pubblicazione autonoma sui siti istituzionali delle stesse.

Tra gli obblighi di pubblicazione che restano direttamente a carico della P.A., si riportano, a titolo di esempio:

⁵⁸ Cfr. art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

⁵⁹ Anche alla luce di quanto disposto dall'art. 9 bis, del D.Lgs. n. 33/2013.

La delibera A.N.AC. 13 dicembre 2023, n. 582, a cui si rinvia, dispone che "Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento..., tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso ...".

⁶⁰ Cfr. art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

⁶¹ Come integrata e aggiornata dalla delibera del 19 dicembre 2023, n. 601.

- la composizione delle commissioni giudicatrici e i C.V. dei componenti;
- i documenti di gara;
- gli atti relativi agli affidamenti relativi alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.
- la documentazione volta a dimostrare il rispetto di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici del PNRR e del PNC⁶²;
- l'affidamento di contratti di sponsorizzazione superiori a 40.000 euro.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 225, del codice dei contratti pubblici⁶³, il nuovo sistema di comunicazione/pubblicazione designato dalle delibere in argomento, in questa sede sinteticamente richiamato, è **in vigore dal 1° gennaio 2024**⁶⁴.

5.1.2 Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'attività divulgativa sul tema della trasparenza continuerà ad essere indirizzata su più fronti. Nel dettaglio:

- avuto riguardo alla necessità di garantire l'accessibilità esterna delle informazioni ai diversi portatori di interessi, la comunicazione posta in essere dal Corpo sarà, di volta in volta, integrata con specifici riferimenti alle azioni intraprese per l'adempimento degli obblighi normativamente previsti;
- l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale, articolazione deputata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utenza nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione dei servizi offerti, proseguirà a svolgere una specifica attività finalizzata a:

- garantire l'accessibilità ai servizi offerti dal Corpo attraverso l'applicazione dei criteri di semplificazione e trasparenza amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241), sulla base delle disposizioni vigenti nello specifico comparto.

A tal proposito, nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 sono state presentate al Corpo 1.295 istanze di accesso agli atti ai sensi della citata legge n. 241/1990, di cui 1.242 accolte e 53 oggetto di diniego;

- il costante miglioramento dell'attività di *front office* svolta nei confronti dei cittadini. In tale ambito, nel corso del 2023 (periodo 1° gennaio – 31 dicembre):
 - 55 cittadini si sono rivolti allo “Sportello per il Pubblico”;
 - sono pervenute:
 - 4.402 richieste di informazioni attraverso il numero verde 800669666;

⁶² Piano nazionale per gli investimenti complementari, adottato con il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, avente lo scopo di integrare, tramite risorse nazionali, gli interventi del PNRR.

⁶³ Nonché di quanto espressamente previsto dall'art. 13, comma 2, della delibera n. 261/2023 e dall'art. 9, comma 3, della delibera n. 264/2023.

⁶⁴ Per le disposizioni di dettaglio relative alle procedure di approvvigionamento avviate prima del 1° gennaio 2024 si rinvia alla lettura dell'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e alle disposizioni regolamentari richiamate nel presente paragrafo.

- 1.435 richieste a mezzo posta elettronica, di cui 1.125 *e-mail* ordinarie e 310 *e-mail* certificate (P.E.C.).

Nello stesso periodo, sono stati effettuati n. 4.254.104 accessi alla *home page* del sito.

5.1.3 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

La Sezione “*Comunicazione Interna*” dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna svolge periodicamente monitoraggi sugli accessi effettuati dall'utente al sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*.

In tale ambito, continuerà a essere assicurato uno specifico riscontro del numero di accessi all'area “*Amministrazione Trasparente*”, con cadenza mensile.

Nel corso del 2023, sono state effettuate 1.236.367 visualizzazioni di pagine uniche⁶⁵.

5.1.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

I compiti afferenti agli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo alle competenze connesse al riscontro delle istanze in materia di accesso civico, sono attribuiti in parte alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo e in parte all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna.

Al fine di assicurare l'efficacia delle procedure interne volte a garantire l'esercizio del c.d. “**accesso civico semplice**”⁶⁶, si evidenzia, in particolare, che:

- è disponibile, sul sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*, all'interno della sezione “*Amministrazione Trasparente*”, un'area dedicata, denominata “*Accesso civico*”, allocata all'interno della sotto-sezione “*Altri Contenuti*”, nella quale sono pubblicati i seguenti dati:
 - le indicazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - le modalità di presentazione delle istanze di accesso civico, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere;
- sono state definite le procedure per la presentazione della richiesta di accesso civico, la quale potrà essere inoltrata al Comando Generale, a mezzo di posta elettronica (PEO e/o PEC), ovvero di corrispondenza ordinaria.

I relativi recapiti sono indicati nella sotto-sezione del sito di cui al precedente punto, ove è stato reso disponibile anche un modello di istanza da poter utilizzare per l'inoltro;

⁶⁵ Il dato in questione corrisponde al numero di sessioni in cui la pagina specificata è stata visualizzata almeno una volta.

⁶⁶ Art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013: “*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*”.

- l'**Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, a seguito dell'acquisizione dell'istanza di accesso civico, provvederà a:
 - verificare, in via preliminare, che le informazioni ovvero i documenti richiesti non siano effettivamente già stati pubblicati nella relativa area del sito istituzionale del Corpo;
 - inviare tempestivamente la richiesta, corredata dall'esito della verifica espletata, alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo;
- la **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avrà cura, quindi, di effettuare la relativa istruttoria;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informato dell'accesso civico in ogni sua fase dalla predetta Direzione, darà corso alla procedura di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ove sussistano i presupposti di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la circolare del Corpo di riferimento è la n. 3243/2016 datata 08 gennaio 2016 dell'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali.

5.1.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. "accesso generalizzato")

L'attuazione dell'istituto dell'**accesso generalizzato**⁶⁷, di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, all'interno del Corpo è stata disciplinata con circolare n. 388102/2016/42 dell'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, datata 23 dicembre 2016. Tale direttiva prevede che:

- le **istanze** di accesso generalizzato possono essere indirizzate all'articolazione che detiene i dati di interesse ovvero all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, utilizzando il modello disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" (sotto-sezione "*Altri contenuti*");
- il procedimento relativo all'accesso generalizzato è incardinato nel Comando o Reparto che **detiene** i dati o i documenti richiesti;
- i provvedimenti che esitano le istanze, unitamente a queste ultime, devono essere **inviati**, entro 15 giorni dalla loro adozione, **alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale, non più, quindi, all'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali**, come inizialmente previsto dalla circolare richiamata;

⁶⁷ Art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 : "*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 - bis*".

- **presso la citata Direzione** è istituito un **registro**⁶⁸ degli accessi civici e generalizzati, nel quale sono annotati i provvedimenti adottati dai Reparti del Corpo;
- la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo svolge, altresì, funzioni di **help desk** per i Comandi e Reparti destinatari delle richieste di accesso, assicurando a posteriori un costante **monitoraggio** per garantire coerenza e unitarietà all'azione amministrativa;
- le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle istanze di accesso generalizzato, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere, sono pubblicate sul sito istituzionale del Corpo, all'interno dell'Area *"Amministrazione Trasparente"*.

Ad ogni buon fine, appare utile in questa sede evidenziare che ulteriori informazioni e disposizioni regolamentari sull'istituto in argomento possono essere reperite nella delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 e nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, che disciplina prevalentemente aspetti tecnico-applicativi dell'istituto in argomento.

5.2 Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici

L'art. 2 - *bis*, del D.Lgs. n. 33/2013 definisce **l'ambito soggettivo di applicazione della materia in oggetto**.

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'A.N.AC. ha fornito i criteri interpretativi circa le suddette disposizioni normative e i conseguenti obblighi.

In particolare, oggi l'A.N.AC. distingue le seguenti tipologie di soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- quelli previsti al comma 2 del predetto art. 2 - *bis*, ovvero:
 - enti pubblici economici e ordini professionali;
 - società in controllo pubblico;
 - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di

⁶⁸ Aggiornato con cadenza semestrale e pubblicato nella sezione *"Altri contenuti – Accesso civico"* dell'Area *"Amministrazione Trasparente"*.

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (comma 3),

prevedendo, da un lato, diverse misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a carico delle predette e, dall'altro, compiti per le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti.

Al riguardo, al fine di adempiere agli obblighi di indirizzo e controllo a carico della Guardia di finanza si rappresenta che:

- **il Fondo Assistenza per i Finanziari, il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari e la Cassa Ufficiali** sono Pubbliche Amministrazioni, in quanto enti pubblici non economici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, posti sotto la vigilanza del Corpo e, pertanto, sono assoggettati ai previsti obblighi di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza**, fondazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, è ricompreso tra i soggetti di cui all'art. 2 - *bis*, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 33/2013 considerato che ha un bilancio superiore a 500.000 euro e svolge attività di pubblico interesse;
- **il Museo Storico**, ente morale di diritto privato, non rientra tra i soggetti sopra richiamati, stante il fatto che ha un bilancio non superiore a 500.000 euro.

5.3 Codici di comportamento

Come noto, il P.N.A.⁶⁹ sollecita le Pubbliche Amministrazioni all'adozione di un proprio codice di comportamento, integrativo delle prescrizioni compendiate nel codice già in vigore per i dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 e aggiornato con il D.P.R. n. 81, in data 13 giugno 2023), avente la finalità di definire le modalità eticamente e giuridicamente adeguate per lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Come già esplicitato nei precedenti Piani triennali, le indicazioni comportamentali dettate nel citato decreto non sono vincolanti per gli appartenenti al Corpo⁷⁰, che soggiacciono alla disciplina dettata dal **Codice dell'Ordinamento militare** (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e dal **Testo Unico delle Disposizioni regolamentari** (D.P.R. n. 90 del 2010).

⁶⁹ Tanto il P.N.A. 2019, pag. 42 e seguenti, quanto gli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"*, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 dall'A.N.AC., pag. 17, ne rimarkano l'importanza, quale strumento fondamentale per l'attuazione del sistema anticorruzione.

⁷⁰ Cfr. art. 2, comma 2 del decreto: *"...le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti"*.

L'articolo 3 richiamato, rubricato *"Personale in regime di diritto pubblico"*, prevede che: *"In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287"*.

Al fine di consentire la massima diffusione e la consapevole attuazione del **Codice deontologico**⁷¹ il Corpo ha provveduto a formare, tramite una pluralità di iniziative, circa 17 mila militari.

5.4 Rotazione del personale

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha ribadito che *“La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una **misura di importanza cruciale** tra gli strumenti di prevenzione della corruzione”*⁷² e dedica alla stessa l'intero Allegato 2.

La misura in argomento è prevista dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge n. 190/2012⁷³ e il medesimo articolo, al comma 10⁷⁴, dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifichi l'effettiva attuazione della stessa.

La rotazione, mediante l'alternanza dei vari dipendenti, riduce il rischio che si instaurino relazioni costanti tra i medesimi utenti e gli stessi pubblici dipendenti che potrebbero attivare dinamiche inadeguate e, conseguentemente, l'assunzione di decisioni non imparziali.

Nell'attuazione della rotazione ordinaria va tenuto conto dei vincoli soggettivi, ovvero di eventuali diritti individuali dei dipendenti⁷⁵, e dei vincoli oggettivi legati alla necessità di evitare che la rotazione possa determinare l'assegnazione di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tal proposito, con riferimento ai citati vincoli oggettivi, l'A.N.AC. suggerisce di pianificare l'attività formativa in modo da garantire l'acquisizione da parte dei dipendenti delle competenze professionali necessarie per consentire loro di ricoprire adeguatamente i nuovi incarichi⁷⁶.

Va comunque considerato che la rotazione stessa favorisce lo sviluppo di percorsi di carriera atti a incrementare la flessibilità e la multidisciplinarietà nella professionalità dei dipendenti e, soprattutto, nelle figure dirigenziali.

Pur sollecitandola, l'A.N.AC. comunque evidenzia la necessità di programmare la rotazione, secondo un criterio di gradualità al fine di non andare a incidere

⁷¹ Aggiornato con la circolare nr. 400000, in data 29 aprile 2016.

Da non confondere con il Codice di comportamento, che, come sottolineato, il Corpo non adotta.

⁷² Cfr. P.N.A. 2019, pag. 74. Anche nell'ambito di un ulteriore documento, *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, l'Autorità conferma, a pag. 21, l'importanza della misura in argomento.

⁷³ L'art. 1, comma 5, recita: *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: ... b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”*.

⁷⁴ L'art. 1, comma 10, così si esprime: *“Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: ... b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”*.

⁷⁵ L'Allegato 2 P.N.A. 2019, pag. 4, a titolo esemplificativo fa riferimento ai diritti previsti alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

⁷⁶ L'Autorità, parimenti, suggerisce di affiancare al responsabile di una certa attività un altro dipendente che nel tempo possa sostituirlo.

negativamente sull'ordinaria attività d'istituto, di monitorarne l'attuazione e di verificarne l'efficacia⁷⁷.

La Guardia di finanza, da sempre, attribuisce grande importanza alla misura di prevenzione della rotazione, disponendo costantemente, sia in ambito nazionale che in ambito territoriale, avvicendamenti di personale appartenente ai vari comparti e alle diverse categorie, attuando pedissequamente le indicazioni dell'Autorità con riguardo alla formazione, alla segregazione delle funzioni⁷⁸, alla rotazione delle pattuglie, alla previsione di periodi di affiancamento più o meno lunghi, al *training on the job*, tutti strumenti che da sempre alimentano la cultura organizzativa dell'Amministrazione.

Nella Guardia di finanza, la rotazione del personale è, in primo luogo, attuata:

- prendendo in considerazione ai fini di un possibile avvicendamento le posizioni:
 - dei Generali di Divisione, Generali di Brigata e Colonnelli che, nell'anno, maturano **3 o più anni di permanenza** nell'incarico di Comandante di Reparto;
 - degli Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello che, nell'anno, maturano **4 o più anni** di permanenza nell'incarico di Comandante di Reparto⁷⁹, fermo restando che le posizioni degli ufficiali che ricoprono incarichi di comando a livello "Capitano" saranno prese in esame già a partire dal 3° anno di **permanenza**, avendo anche riguardo all'esigenza di assicurare sia il necessario *turn over* in incarichi della specie sia l'adempimento, da parte di tutti gli ufficiali, dei periodi di comando prescritti per l'inclusione nelle aliquote di avanzamento al grado di Maggiore.

Inoltre, nell'ambito di una più ampia azione volta a contenere i casi di progressiva territorializzazione (cc.dd. "*lunghe permanenze*"), sono prese in esame le posizioni degli ufficiali che, nel corso dell'anno, maturano **6 o più anni** di permanenza alla stessa sede.

Come di consueto, le posizioni di ufficiali in lunga permanenza sono prioritariamente valutate ai fini di un eventuale movimento;

- con la previsione di un periodo di permanenza massima nell'incarico pari:
 - a 8 anni per gli Ispettori impiegati quali Comandanti di un Reparto isolato, fatte salve le deroghe di cui alla circolare n. 26564 del 28 gennaio 2013 del I

⁷⁷ L'Allegato al P.N.A. 2019 specifica come la rotazione possa avvenire:

- nell'ambito dello stesso ufficio, c.d. "*rotazione funzionale*", con la rotazione dei compiti assegnati ai singoli dipendenti;
- tra uffici diversi alla stessa sede;
- tra sedi di servizio diverse, c.d. "*rotazione territoriale*".

⁷⁸ Consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale.

⁷⁹ Vale a dire, relativamente ai reparti:

- territoriali: Comandanti di Compagnia, Nucleo di polizia economico-finanziaria, Nucleo Operativo Metropolitano e Gruppo;
- aeronavali: Comandanti di Reparti Operativi Aeronavali, Gruppi Aeronavali, Sezioni Aeree, Sezioni Aeree di Manovra, Stazioni Navali, Stazioni Navali di Manovra e Sezioni Operative Navali.

Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F.⁸⁰.

Ulteriori criteri di rotazione, adottati dal Corpo e richiamati nel registro dei rischi, afferiscono:

- alla **composizione delle pattuglie operative**, i cui componenti devono essere soggetti a periodica rotazione, compatibilmente con le esigenze organiche e di professionalità richieste per l'esecuzione del servizio;
- al **conferimento di incarichi** a titolo gratuito o retribuiti ai militari del Corpo;
- alla **composizione delle commissioni giudicatrici** dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale del Corpo e per l'ammissione di Ufficiali ai corsi superiori.

Oltre alle citate disposizioni interne, è doveroso, altresì, richiamare:

- le direttive costantemente emanate dal Corpo per la composizione delle commissioni nominate per l'espletamento delle incombenze in ambito logistico - amministrativo (acquisizione beni e servizi, valutazione offerte e congruità dei prezzi dei preventivi di spesa, verifiche di conformità delle forniture),
- la disciplina della "*mobilità*" a domanda, che, in ogni caso, determina - annualmente - l'avvicendamento di numerosi militari (di tutti i ruoli), ove le esigenze dei singoli siano conciliabili con quelle dell'Amministrazione.

Complessivamente, nel corso del 2023, la rotazione del personale - considerando sia i trasferimenti tra reparti diversi, sia i cambi di incarico nell'ambito del medesimo reparto - ha riguardato oltre 8 mila militari⁸¹, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

Risultanze monitoraggio al 30/09/2023						
	Trasferimenti di Reparto	Cambi incarico nel medesimo Reparto	Forza al 31/12/2022 ⁸²	% di personale destinatario di trasferimenti di Reparto	% di personale destinatario di cambi incarico nel medesimo Reparto	% Totale
Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore	402	106	1.761	22,83%	6,02%	28,85%
Ufficiali fino al grado di Capitano	330	90	1.505	21,93%	5,98%	27,91%
Ispettori	1.570	1.870	25.530	6,15%	7,32%	13,47%
Sovrintendenti	327	574	9.850	3,32%	5,83%	9,15%
Appuntati e Finanziari	1.573	1.442	20.203	7,78%	7,14%	14,92%
Totale	4.202	4.082	58.849⁸³	7,14%	6,94%	14,08%

⁸⁰ Trattasi di ispettori non richiamati collocati in congedo per raggiunti limiti di età entro i 2 anni successivi al superamento delle soglie massime.

⁸¹ I dati disponibili sono relativi al periodo 1° gennaio/30 settembre 2023 e ricomprendono anche i movimenti effettuati, per motivazioni personali, su istanza dei militari, atteso che tali avvicendamenti possono comunque favorire un opportuno ricambio del personale operante in singoli contesti operativi a rischio.

⁸² Nella presente tabella, i dati sulla forza effettiva necessari a determinare le percentuali sono riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2021, così come rendicontati nel Conto annuale del Corpo.

⁸³ Il dato è al netto degli allievi in formazione.

5.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

La legge anticorruzione ha inteso ribadire, introducendo l'art. 6 - *bis* nella legge n. 241/1990⁸⁴, la necessità che i dipendenti pubblici esercitino le mansioni attribuite in assenza di conflitti di interessi⁸⁵, anche **solo potenziali**, imponendo l'obbligo di:

- **astensione per il responsabile del procedimento** e per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e/o atti endoprocedimentali, qualora sussistano tali criticità;
- **segnalazione** del conflitto di interessi al proprio dirigente.

Il Legislatore, quindi, ha optato per una portata ampia e non delimitata del conflitto di interessi, infatti, fa riferimento alla **potenzialità** dello stesso, anche in astratto, di pregiudicare il principio di imparzialità della P.A..

Al riguardo, secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa⁸⁶, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le cautele fin qui richiamate si applicano anche alla materia dei contratti pubblici, - così come dall'art. 16 del già citato D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "*codice dei contratti pubblici*").

In attuazione delle predette misure, si ribadiscono le disposizioni interne⁸⁷ che intendono prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse e, in particolare:

- le circolari annuali sulla pianificazione degli impieghi degli Ufficiali, i quali devono fornire notizie rilevanti circa gli eventuali rapporti di coniugio, parentela, affinità, entro il 2° grado in linea retta ovvero entro il 4° in linea collaterale nonché eventuali situazioni di convivenza (anche *more uxorio*) e analoghi Rapporti di parentela o affinità a queste riferibili, con:
 - altri militari in servizio nella Guardia di finanza;
 - persone che esercitino attività industriali, commerciali o professionali, ricoprano cariche in seno a soggetti economici privati (quali quelle di amministratore delegato, consigliere di amministrazione, membro del collegio sindacale, etc.), ovvero si trovino in altre condizioni comunque rilevanti ai fini

⁸⁴ Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: il citato art. 6 - *bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241 (recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"), introdotto dall'art. 1, co. 41, L. n. 190 del 2012; gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"). Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi".

⁸⁵ Il tema in argomento è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

⁸⁶ Cfr. Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 5/3/2019 n. 667.

⁸⁷ Fermo restando che il T.U.O.M., D.Lgs. n. 90/2010, all'art. 748, comma 5, stabilisce che ogni militare deve comunicare con solerzia gli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

dell'impiego o dello svolgimento del servizio (ad esempio: parenti titolari di significative quote di partecipazione societarie);

- il Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari, ove vengono esplicitate le situazioni di incompatibilità ambientale che consentono l'adozione di provvedimenti di trasferimento;
- la circolare n. 200.000 in data 20 giugno 2005 riguardante – tra l'altro – il conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuiti, la quale prevede che venga sempre riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- il Codice deontologico, ove sono disciplinate le modalità comportamentali da tenere, per prevenire ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse.

5.6 Conferimento e autorizzazione di incarichi d'ufficio ed extra-istituzionali

La legge anticorruzione ha innovato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, integrando il contenuto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001⁸⁸, atteso che:

- il cumulo, in capo a un dipendente pubblico, di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione può determinare un'inopportuna concentrazione di potere, con un conseguente incremento del rischio che l'attività amministrativa possa essere distratta verso fini non istituzionali;
- le attività extra-istituzionali potrebbero impegnare eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio;
- lo svolgimento di incarichi non rivolti all'attività istituzionale può favorire situazioni di conflitto di interesse.

In sede di mappatura dei processi, la gestione dei conferimenti di incarichi, retribuiti o meno, è stata oggetto di puntuale analisi da parte delle articolazioni dello Stato Maggiore del Corpo, richiamando, tra le misure di prevenzione adottate, le disposizioni di cui all' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede, tra l'altro, la necessità di:

- individuare, in relazione alle diverse qualifiche e funzioni professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (cfr. comma 3 - *bis*);
- delineare criteri oggettivi e predeterminati per disciplinare le modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi extra-professionali e prevenire situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, o di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche attribuite al dipendente (cfr. comma 5);

⁸⁸ In ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può determinare l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli affidati al dipendente pubblico.

- verificare, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte di dipendenti pubblici, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (cfr. comma 7).

Per il Corpo, la disciplina di dettaglio è contenuta nella richiamata circolare n. 200.000 datata 20 giugno 2005 (e successive modifiche e integrazioni), recante disposizioni in materia di esercizio di attività private extra-professionali da parte dei militari, in cui sono evidenziate, tra l'altro, le attività vietate in senso assoluto per gli appartenenti, tra cui:

- l'esercizio di attività commerciali o professionali;
- gli impieghi alle dipendenze di privati;
- l'assunzione delle cariche di amministratore, consigliere, sindaco, o altre simili retribuite o non, in società, di persone o di capitali, costituite con fini di lucro;
- la titolarità di partita I.V.A.;
- l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare nonché lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace;
- l'attribuzione dell'incarico di magistrato onorario;
- lo svolgimento della funzione di difensore civico;
- l'iscrizione agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali;
- l'iscrizione agli albi dei C.T.U.;
- il dedicarsi a occupazioni o l'assunzione di incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

Ulteriori misure di prevenzione sono attuate attraverso:

- **le comunicazioni effettuate dagli Enti amministrativi del Corpo alla banca dati “Anagrafe delle Prestazioni”** del Dipartimento della Funzione Pubblica, per i dati relativi, tra l'altro, agli incarichi extra-professionali conferiti ovvero autorizzati ai militari del Corpo, in adempimento dei precetti di cui al citato art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- **la pubblicazione**, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33 del 2013, **degli incarichi conferiti o autorizzati ai militari del Corpo** - con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascuno di essi - nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito *internet* istituzionale.

Al riguardo, occorre altresì evidenziare che i dati relativi agli incarichi:

- autorizzati o conferiti ai dipendenti pubblici;
- conferiti ai consulenti e collaboratori esterni,

sono pubblicati anche sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://consulentipubblici.dfp.gov.it>), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 - bis del citato D.Lgs. n. 33 del 2013.

Dai dati acquisiti nell'ambito del monitoraggio effettuato per il 2023 in collaborazione con i Referenti si evince che:

- per l'esercizio di attività extra-professionali retribuite, sono stati autorizzati:

- n. 17 Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore;
 - n. 8 Ufficiali fino al grado di Capitano;
 - n. 343 militari del ruolo I.S.A.F. (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari);
- per l'esercizio di attività extra-professionali non retribuite, sono stati autorizzati:
- n. 18 Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore;
 - n. 12 Ufficiali fino al grado di Capitano;
 - n. 143 militari del ruolo I.S.A.F.;
- sono state ricevute, nel corso del 2023, n. 3 segnalazioni inerenti allo svolgimento, da parte di militari del Corpo, di incarichi extra-istituzionali non autorizzati;
- una quota rilevante delle attività extra-professionali retribuite autorizzate è connessa all'attività sportiva posta in essere dagli appartenenti al Corpo, nello specifico dagli atleti dei *Gruppi sportivi Fiamme Gialle*, mentre, con riferimento alle attività svolte a titolo gratuito, un numero significativo è relativo alle prestazioni poste in essere dai musicisti della Banda del Corpo.

5.7 Incompatibilità e inconfiribilità

In tale ambito, si richiamano le disposizioni dettate dal legislatore delegato con il decreto legislativo n. 39 del 2013, che individua le circostanze in cui sussiste l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di verificare le ipotesi di:

- **inconfiribilità** per gli incarichi dirigenziali previste dai Capi II, III e IV del medesimo decreto, in considerazione dello svolgimento di pregresse funzioni e di intervenute condanne in un arco temporale immediatamente precedente;
- **incompatibilità** per particolari posizioni dirigenziali, così come disciplinate dai Capi V e VI del citato decreto legislativo, in virtù del contemporaneo espletamento di determinate attività.

5.8 Attività successive alla cessazione del servizio

Come noto, già nei precedenti Piani triennali sono state assunte iniziative volte a prevenire il fenomeno del c.d. "***pantouflage/revolving doors***" - in attuazione di una specifica disposizione a suo tempo introdotta dalla legge anticorruzione⁸⁹ - adottando le seguenti misure di prevenzione:

⁸⁹ Cfr. art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (come innovato dalla legge n. 190 del 2012) che, con l'inserimento del nuovo comma 16 *ter*, ha inteso limitare la libertà negoziale di un dipendente pubblico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di prevenire che questi possa precostituirsi, avvalendosi indebitamente delle potestà riconosciutegli per legge, opportunità professionali inficiate da profili di dubbia liceità.

La norma in esame, rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, specifica che la preclusione di cui sopra opera con riferimento ai poteri autoritativi o negoziali esercitati nel triennio precedente la cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si intende evitare, in definitiva, che, durante il periodo, di servizio il dipendente possa precostituirsi future opportunità professionali presso soggetti privati con cui entra in contatto e, al contempo, che questi ultimi possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando future

- **previsione, nella dichiarazione con la quale i vincitori di concorso contraggono la ferma di servizio prevista per legge, di un'apposita clausola con la quale i neo-assunti prendono atto del divieto di prestare attività lavorativa** (sia di natura subordinata sia di natura autonoma) nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, alle dipendenze di soggetti economici destinatari, nel triennio precedente, di provvedimenti autoritativi o negoziali cui abbia contribuito in modo determinante il medesimo dipendente;
- **inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti** (anche mediante procedura negoziata), **della condizione soggettiva per la quale il contraente affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi a ex dipendenti** (dell'Amministrazione contraente) **che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.**

Anche nel corso del 2024, conferendo continuità alle suddette misure preventive, i **Referenti anticorruzione dovranno:**

- proseguire la verifica della puntuale attuazione delle richiamate disposizioni (all'atto degli arruolamenti e nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti);
- assumere le opportune iniziative volte a escludere dalle procedure di affidamento i soggetti per i quali sia emersa la condizione soggettiva descritta, nonché per ottenere giudizialmente il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti (che hanno violato il precetto di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001);
- tenere presente che i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi in violazione del precetto in discorso non possono contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

5.9 Conferimento incarichi in caso di condanna penale

Si confermano le misure preventive già richiamate nel precedente Piano triennale, finalizzate a dare attuazione alle preclusioni previste dalla legge anticorruzione in caso di condanna penale dei dipendenti pubblici⁹⁰.

opportunità di assunzione o incarichi.

Tale preclusione non opera soltanto nei confronti dei soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della P.A., i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi, come i dirigenti, ma anche nei confronti dei dipendenti che hanno comunque il potere di incidere in modo determinante sulle decisioni oggetto dei provvedimenti collaborando all'istruttoria. Inoltre, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per l'Amministrazione, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari.

⁹⁰ Cfr. art. 1, comma 46, della legge anticorruzione che ha introdotto l'art. 35 - *bis* nel D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'esistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale commessi da un pubblico ufficiale, costituisce condizione ostativa alla partecipazione o all'assegnazione a:

- commissioni di concorso per l'accesso o la selezione di dipendenti di pubblici impieghi;
- uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione ed erogazione di sussidi e altri vantaggi economici;
- commissioni deputate alla scelta di contraenti della P.A..

A tal fine, si richiamano le direttive interne al Corpo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi di reclutamento, per le quali è stata:

- individuata tra le cause di esclusione dall'incarico, l'esistenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) in capo ai membri all'uopo designati;
- prevista la sottoscrizione, da parte dei suddetti membri, di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesta:
 - l'assenza di condanne, anche non definitive, per uno dei citati delitti;
 - l'insussistenza di cause di incompatibilità (previste ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.) con i concorrenti, ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487⁹¹,con la conseguente verifica d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato.

Le predette misure di prevenzione sono altresì integrate, come noto, dalle iniziative eventualmente assunte nel Corpo in caso di coinvolgimento di un militare in una vicenda penale⁹², atteso che nell'ipotesi:

- **in cui un militare assuma la qualifica di imputato** - in un procedimento penale per un reato da cui possa derivare la perdita del grado (tra i quali, i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 - *quater* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) - viene valutato l'avvio un procedimento volto all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione **a titolo discrezionale**;
- **di rinvio a giudizio per le ipotesi sopra descritte**, l'art. 3 della legge n. 97/2001 stabilisce che l'amministrazione di appartenenza **trasferisce il militare a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto**, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza;
- **di condanna anche non definitiva** e ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti citati, i militari sono *ope legis* sospesi dal servizio **a titolo obbligatorio**.

Infine, a fronte di una **condanna definitiva**, considerata la gravità delle fattispecie in parola, l'Amministrazione avvia un procedimento disciplinare di stato per l'adozione ipotizzabile di un provvedimento di perdita del grado per rimozione.

5.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "whistleblower")

La tutela del c.d. "whistleblower", al pari di altre misure, istituti giuridici e principi che caratterizzano l'attuale sistema di prevenzione della corruzione, è stata introdotta

Dello stesso tenore il D.Lgs. n. 39 del 2013 che, all'art. 3, individua ulteriori cause di inconferibilità per i dipendenti pubblici condannati, benché solo in primo grado, per i suddetti reati, pena la nullità dei contratti stipulati (art. 17).

⁹¹ Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

⁹² Cfr. circolare 1/2021 del I Reparto del Comando Generale, inerente ai provvedimenti cautelari nei confronti degli appartenenti al Corpo coinvolti in vicende di natura penale o disciplinare.

nell'ordinamento nazionale dalla L. n. 190 del 2012, che aveva previsto l'inserimento, all'interno del D.Lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", dell'art. 54 *bis*, rubricato "*tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

Tale disposizione, più volte oggetto di modifica da parte del Legislatore⁹³, è stata recentemente abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha delineato una disciplina normativa organica e puntuale riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Tramite l'emanazione del decreto in argomento, il Legislatore ha inteso rafforzare e, per certi versi, estendere le tutele già previste dal citato art. 54 *bis*, dotandosi di uno strumento ancor più efficace per contrastare e prevenire la corruzione nel settore pubblico, ma anche nel settore privato⁹⁴, preservando, al contempo, i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Allo scopo di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni normative, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023⁹⁵, nel cui ambito sono state chiarite le numerose, rilevanti differenze rispetto alla previgente citata disciplina⁹⁶.

Tra queste, appare utile richiamare in questa sede (rinviando ad una puntuale e completa lettura degli atti citati) quelle relative:

- all'ampliamento del novero:
 - degli enti del settore pubblico e privato tenuti all'osservanza dei precetti in argomento;
 - dei soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazioni, divulgazioni o denunce all'A.G.;
- alle violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione, ossia di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, dal cui novero, quindi, sono state escluse le irregolarità, vale a dire i casi di cd. *maladministration*.

Sul punto, vale la pena evidenziare che, come espressamente sancito dalla norma, la nuova disciplina in tema di *w.b.*:

- non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente

⁹³ Per mezzo del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nonché dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

⁹⁴ Come si evince dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, l'ambito applicativo soggettivo della disciplina è stato notevolmente esteso, soprattutto con riferimento ai soggetti del settore privato.

⁹⁵ Compendiante le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*".

⁹⁶ Già in precedenza, comunque, l'Autorità era intervenuta in merito ai principi fissati dalla direttiva europea (UE) 2019/1937, adottando la delibera 9 giugno 2021, n. 469.

sovraordinate, nonché alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;

- prevede che le informazioni sulle violazioni debbano riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che siano chiare e adeguatamente circostanziate⁹⁷.

A tal proposito, è importante specificare, all'interno dei documenti inoltrati, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni⁹⁸;

- alla scelta del canale di segnalazione, non più rimessa al *whistleblower*, ma “indirizzata” dal Legislatore. Infatti, se da un lato il segnalante ha la facoltà di scegliere (naturalmente, salvo gli obblighi normativi connessi all'esercizio di determinate funzioni da parte dello stesso, di cui si dirà in seguito) tra denuncia all'A.G. e segnalazione, dall'altro, costui, laddove opti per la seconda ipotesi, deve attenersi al seguente ordine di priorità:

- canale interno: inoltro al R.P.C.T. dell'Amministrazione di appartenenza della segnalazione o richiesta di un incontro finalizzato all'esposizione dei fatti segnalati;
- canale esterno: invio all'A.N.AC., solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023;
- divulgazione pubblica: facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, ma soltanto in occasione di situazioni eccezionali, previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023;

- all'individuazione dei casi di ritorsione.

Rispetto all'art. 54 *bis* richiamato in precedenza, il decreto in argomento fornisce un elenco più ampio di atti (od omissioni) “*organizzativi*”, in grado di provocare al *whistleblower* un danno ingiusto in ragione della segnalazione prodotta, vietati e in ordine ai quali il segnalante è tutelato dalla disciplina oggetto del presente paragrafo;

- ad alcuni aspetti concernenti la tutela della riservatezza⁹⁹:
 - del segnalante.

Più nel dettaglio, oltre all'identità del segnalante (già preservata dalla disciplina pregressa), non può essere rivelata, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il consenso espresso di chi ha prodotto la segnalazione.

Continuano, invece, ad applicarsi le seguenti garanzie nell'ambito dei

⁹⁷ Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché quelle acquisite solo in base a indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

⁹⁸ Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *w.b.*.

⁹⁹ Restano fermi i divieti di accesso civico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2023 e di accesso civico documentale di cui agli artt. 27 e ss. della legge n. 241/190.

procedimenti:

- penale, laddove l'identità citata è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- dinanzi alla Corte dei Conti, non potendo l'identità essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- disciplinare, nel corso del quale l'identità non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la medesima segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- di altri soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione, in favore dei quali, rispetto alle precedenti disposizioni, si applicano, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, le medesime garanzie previste per il segnalante.

Come già rappresentato nelle precedenti edizioni del P.T.P.C.T., si ribadisce in questa sede che la riservatezza va distinta dall'anonimato. In aderenza a quanto spiegato sul tema dall'A.N.AC., le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare (ad opera dei soggetti preposti alla relativa trattazione) l'identità del segnalante¹⁰⁰ vengono trattate alla stregua di quelle anonime ordinariamente ricevute dall'Ente.

Tutto ciò detto, con specifico riferimento al Corpo, si rappresenta che le segnalazioni interne dovranno pervenire al Comando Generale, tramite posta ordinaria, in busta chiusa con l'indicazione *"RISERVATA PERSONALE – ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"*.

La predetta busta dovrà, a sua volta, contenere due buste chiuse di cui:

- la prima è destinata ad accogliere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per una corretta gestione della segnalazione, risulta fondamentale che all'interno della busta in esame siano indicate le modalità tramite le quali sia possibile poter contattare il segnalante per le successive, necessarie interlocuzioni¹⁰¹;

- la seconda riporta la segnalazione vera e propria¹⁰².

Con le predette modalità potrà essere richiesto un incontro con il personale preposto¹⁰³ volto a esporre i fatti oggetto della segnalazione.

¹⁰⁰ Tali ipotesi non consentono di riscontrare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'applicazione delle tutele previste dalle disposizioni in argomento o di chiedere, eventualmente, informazioni ulteriori al segnalante.

¹⁰¹ Si invita il segnalante a indicare più di una modalità di contatto al fine di consentire al Responsabile di scegliere quella ritenuta più adeguata al contesto.

¹⁰² In modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

¹⁰³ Appositamente incaricato dal R.P.C.T..

Come previsto dal secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, si provvederà a fissare l'incontro entro un termine

Come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 24/2023, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, sarà rilasciato un avviso di ricevimento al segnalante¹⁰⁴.

Il R.P.C.T. (anche con l'ausilio del personale citato¹⁰⁵) provvederà a dar seguito della segnalazione e, entro tre mesi dall'inoltro dell'avviso di ricevimento, all'invio di un riscontro al segnalante.

In aggiunta a quanto sinteticamente descritto, occorre evidenziare, infine, che le disposizioni legislative e regolamentari in tema di *whistleblowing* fin qui accennate, non pregiudicano l'attuazione di ulteriori norme, alcune delle quali presentano indubbi riflessi sullo *status* giuridico rivestito e sulle attività espletate dagli appartenenti alla Guardia di finanza.

Il decreto n. 24/2023, infatti, sancisce espressamente che resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, tra le altre¹⁰⁶, in materia di:

- informazioni classificate;
- procedura penale;
- difesa nazionale e ordine e sicurezza pubblica.

Proprio su questo specifico aspetto, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato - affare n. 723/2023 definito nell'udienza della Sezione Prima del 19 ottobre 2023¹⁰⁷ - chiarendo che *“per il personale militare e delle Forze di polizia è salvaguardata l'applicazione delle corrispondenti normative di settore¹⁰⁸ che, rispetto alle disposizioni in materia di whistleblowing, non possono ritenersi recessive o comunque derogate, in quanto funzionali alla tutela della difesa nazionale e dell'ordine e sicurezza pubblica che fanno parte del più ampio genus della sicurezza nazionale”*.

Alla luce dell'adozione del decreto legislativo n. 24/2023 e del citato parere interpretativo da parte del Consiglio di Stato, è in corso l'approfondimento degli aspetti tecnici, giuridici e organizzativi connessi con l'attività di revisione del processo di gestione del canale di segnalazione interna della Guardia di finanza.

5.11 Formazione del personale

Nel corso del 2023, le **attività formative** in tema di prevenzione della corruzione sono state **erogate**, complessivamente, **nei confronti di più di 5.000 militari del**

ragionevole e a comunicare al segnalante, mediante uno dei canali di comunicazione indicati dallo stesso, la data e le modalità di svolgimento dello stesso.

¹⁰⁴ In caso di mancata ricezione, entro un congruo lasso di tempo, dell'avviso in questione, al fine di scongiurare l'ipotesi di omesso recapito del messaggio, il segnalante vorrà provvedere a inoltrare nuovamente la segnalazione.

¹⁰⁵ Adeguatamente formato in tema di prevenzione della corruzione e istruito circa le procedure da adottare a garanzia delle tutele previste dalle disposizioni in argomento, in primis della riservatezza.

¹⁰⁶ In tema di segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli Organi giurisdizionali.

¹⁰⁷ Resa nota il 4 dicembre 2023.

¹⁰⁸ Come noto, in capo al personale in argomento sono configurabili specifici obblighi, quali, tra gli altri, il rispetto delle relazioni gerarchiche, di cui agli artt. 715, 748, comma 5, lett. b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.O.M.), per l'Arma dei carabinieri e il Corpo, di cui agli artt. 4 e 9 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 per la Polizia di Stato, di cui agli artt. 7 e 9 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 per la Polizia penitenziaria o il dovere di obbedienza, condizionato dalla legalità e dalla legittimità dell'ordine, ai sensi degli artt. 1349 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), 729 del D.P.R. n. 90 del 2010, 66, della legge n. 121 del 1981 e 10 della legge n. 395 del 1990.

Corpo (appartenenti a tutti i ruoli) operanti, tra gli altri, nei seguenti comparti a rischio:

- attività operativa in genere;
- affidamento di lavori, servizi, forniture;
- acquisizione e progressione del personale.

L'attività è stata posta in essere sia tramite gli Istituti di formazione interni al Corpo, in primo luogo la Scuola di Polizia Economico Finanziaria, sia mediante eventi specifici con la collaborazione di A.N.AC., Università, di Magistrati, dell'I.N.P.S. ecc.

Considerata la centralità strategica della formazione del personale ai fini della prevenzione della corruzione¹⁰⁹, è confermato l'impegno già pianificato nei precedenti Piani triennali, con l'erogazione di specifiche attività formative e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità - in modalità *e-learning* - nei confronti di ulteriori 5.000 militari appartenenti a tutti i ruoli.

È prevista, inoltre, una specifica attività formativa avente a oggetto *“L'analisi e la gestione del rischio nel sistema di prevenzione della corruzione”*, rivolta a Ufficiali, da individuare prioritariamente nei Referenti anticorruzione, nonché nei dirigenti e Comandanti di Reparto.

I Comandanti Regionali ed equiparati (Referenti in sede periferica) e i Comandanti dei Reparti di Istruzione dovranno assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, la pianificazione di corsi o, più in generale, di interventi (seminari, incontri di studio, ecc.) sulle medesime tematiche, a livello locale e in sede di attività addestrativa.

Ciascun Referente si adopererà, poi, anche attraverso i Comandanti di Reparto e gli Ufficiali dipendenti, affinché gli argomenti riguardanti la prevenzione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione siano affrontati nell'ambito degli incontri periodici con tutto il personale.

5.12 Azioni di sensibilizzazione

La Guardia di finanza proseguirà la propria azione volta a rafforzare il rapporto di fiducia nella Pubblica Amministrazione e a valorizzare le funzioni demandatele, attraverso:

- il contributo dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza mediante le seguenti pubblicazioni:
 - **“Il Finanziere”**, fondato nel 1886, mensile di cultura e aggiornamento professionale per gli appartenenti della Guardia di finanza e soggetti esterni al Corpo;
 - la **“Rivista della Guardia di Finanza”**, che pubblica studi originali di carattere giuridico, economico, militare, storico e tecnico-professionale per contribuire all'aggiornamento degli appartenenti al Corpo;

¹⁰⁹ Sollecitata, tra le principali misure di prevenzione, dalla stessa legge anticorruzione, cfr. art. 1, comma 5, lett. b) e comma 11.

- la divulgazione di informazioni e notizie utili alla collettività mediante il proprio sito *web* istituzionale (cfr. par. 5.1.).

5.13 Monitoraggio dei tempi procedurali

Al pari delle precedenti annualità, proseguirà il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per gli anni interessati dal presente Piano.

Al fine di conferire efficacia a tale misura, tutti i Referenti avranno cura di analizzare le possibili cause di eventuali anomalie rilevate e adottare le iniziative correttive del caso (o avanzare le pertinenti proposte, qualora non direttamente competenti), al fine di ridurre la percentuale dei procedimenti conclusi oltre i termini previsti.

A ogni buon conto, è utile rappresentare che i Referenti anticorruzione, nel corso del monitoraggio sull'implementazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione posti in essere nel corso del 2023¹¹⁰, non hanno segnalato particolari criticità né evidenti anomalie.

¹¹⁰ Peraltro in linea con i monitoraggi relativi agli anni precedenti.

6. MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.

Secondo le modalità già definite nei precedenti Piani triennali, si procederà alla verifica periodica dell'efficacia della strategia anticorruzione attraverso:

- **il monitoraggio** dei risultati conseguiti in attuazione delle misure di prevenzione;
- **la verifica** dell'attività svolta¹¹¹ dai Referenti presenti in ambito centrale e sul territorio¹¹²;
- **l'aggiornamento annuale** del Piano triennale, che si basa anche sulle risultanze emerse dalle precedenti due attività elencate.

6.1 Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta

I Referenti individuati nel presente Piano triennale, entro il 31 ottobre 2024, provvederanno a fornire, in un'unica soluzione – salvo casi per i quali si ritenga opportuna una comunicazione immediata – al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione annuale, con riferimento al periodo che va dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, contenente:

- elementi informativi sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione e delle misure previste nel Piano triennale;
- le attività compiute per la "*gestione del rischio*" nei processi per i quali hanno autonomia decisionale, con l'indicazione specifica delle eventuali, ulteriori misure adottate;
- la situazione relativa ai monitoraggi riguardanti la rotazione del personale, il rispetto dei tempi dei procedimenti e l'inserimento delle clausole previste per le attività successive alla cessazione del servizio;
- l'attività di formazione svolta a livello locale, unitamente a eventuali proposte per l'aggiornamento del Piano triennale.

La relazione sarà compendiata tramite la compilazione di opportuni questionari e conterrà i dati e le informazioni relativi all'attuazione e all'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano nonché alla stima del rischio corruttivo.

6.2 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

La Direzione Pianificazione Strategica e Controllo effettua sistematicamente un monitoraggio del sito istituzionale www.gdf.gov.it al fine di verificare la completezza e la rispondenza ai termini di legge dell'area "*Amministrazione Trasparente*".

Qualora da tale attività dovessero risultare l'omessa pubblicazione ovvero il mancato aggiornamento di dati previsti dalle norme vigenti, verrà attivata la competente unità responsabile *ratione materiae*, che dovrà provvedere al tempestivo invio dei relativi documenti o informazioni.

¹¹¹ Anche in termini di idoneità, intesa come effettiva capacità di ridurre il rischio, delle misure individuate ed attuate.

¹¹² Sul punto si rimanda ai compiti dei Referenti, elencati al paragrafo 3.4.

Restano ferme le competenze in capo:

- a ogni singola articolazione dello Stato Maggiore e/o Ente Amministrativo per l'assolvimento dei rispettivi obblighi di pubblicazione;
- all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, relativamente all'attività di controllo dell'area "*Amministrazione Trasparente*", finalizzata alla rendicontazione statistica.

6.3 Aggiornamento annuale del Piano Triennale

La normativa anticorruzione prescrive un aggiornamento annuale del Piano triennale, a cura del Responsabile e oggetto di approvazione da parte dell'Organo di indirizzo, "***entro il 31 gennaio di ciascun anno***".

In continuità con quanto fatto sin ora, nel corso del 2024, sarà proseguito il lavoro di periodica disamina di tutti gli elementi emergenti che saranno raccolti attraverso il contributo dei Referenti in sede centrale e periferica, per valutare le eventuali necessità/opportunità di:

- modificare e/o integrare le modalità di identificazione, valutazione e trattamento del rischio, perfezionando l'attività fin qui posta in essere attraverso tecniche di *risk management*;
- perfezionare la selezione e la progettazione esecutiva delle misure di prevenzione,

in un processo continuo, finalizzato a perseguire un costante miglioramento dell'efficacia sostanziale del piano e dell'efficienza complessiva dell'organizzazione.